

8.2.10.3.2.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.2.10.1.1. Adottare tecniche agronomiche conservative per la coltivazione di cereali, colture erbacee foraggere a ciclo annuale e pascoli

8.2.10.3.2.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA4: copertura minima del suolo impegno b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse, in assenza di sistemazioni ovvero fenomeni di soliflusso si deve assicurare una copertura vegetale o in alternativa l'adozione di tecniche per la protezione del suolo nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio.

BCAA 6: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante. Impegno per questa BCAA è la corretta gestione dei residui colturali: per le superfici a seminativi, è vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Tale impegno non è presente nell'allegato 7 al DM 180/2015 (decreto condizionalità).

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non sono presenti ulteriori requisiti regionali o nazionali.

Attività minime

Mantenimento

Articolo 2 comma 1 lettera a) del DM prot. n. 6513 del 18 novembre 2014 e ssmmii

Articolo 2 comma 2 lettera a) del DM 1420 del 26 febbraio 2015

Attività minima

Articolo 2 comma 1 lettera b del DM prot. n. 6513 del 18 novembre 2014 e ssmmi

8.2.10.3.2.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nell'ordinarietà si effettuano tutte le lavorazioni finalizzate alle maggiori rese della coltura. L'impegno

proposto non si sovrappone alla baseline

8.2.10.3.2.10.1.2. Apporto di ammendanti

8.2.10.3.2.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA 6: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante. Impegno per questa BCAA è la corretta gestione dei residui colturali: per le superfici a seminativi, è vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013:

A. obblighi amministrativi; B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; D. divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali).

Sussiste, inoltre, il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA1

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

D.Lgs 75/2010, ai sensi del Reg Cee 2003/2003 relativo ai concimi

Attività minime

Mantenimento di una superficie agricola (Reg. 1307/13, art.4 par. I lettera c, punto ii):

art. 2 paragrafo 2 lettera c del DM 1420 del 26.02.2015: mantenere nel caso di colture permanenti in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali.

Attività minima (Reg. 1307/13, art.4 par. I lettera c, punto iii)

8.2.10.3.2.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nell'ordinarietà l'uso degli ammendati è saltuario e non tiene conto di giusti intervalli di distribuzione per garantire l'obiettivo del mantenimento di una buona strutturazione del suolo per il contributo dato dalla presenza di sostanza organica. L'impegno proposto non si sovrappone alla baseline

8.2.10.3.2.10.1.3. Apporto di letame

8.2.10.3.2.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO1- Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Per le zone ordinarie obblighi relativi esclusivamente all'utilizzazione agronomica degli effluenti (amministrativi, di stoccaggio; rispetto del massimale di azoto al campo pari a 340 kg/ettaro/anno).

Per le ZVN obblighi relativi all'utilizzazione agronomica degli effluenti e dei concimi (amministrativi; di stoccaggio; piano di concimazione; rispetto del massimale di azoto al campo da effluenti pari a 170 kg/ettaro/anno; rispetto dei massimali di azoto per coltura).

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e

all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013:

A. obblighi amministrativi; B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; D. divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali).

Sussiste, inoltre, il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA1

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

L'uso dei fanghi di depurazione e dei reflui oleari è vietato sulle superfici ove si effettua lo spandimento degli effluenti di allevamento, ai sensi della DGR 771/2012

Attività minime

Mantenimento di una superficie agricola (Reg. 1307/13, art.4 par. I lettera c, punto ii):

art. 2 paragrafo 2 lettera c del DM 1420 del 26.02.2015: mantenere nel caso di colture permanenti in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali.

Attività minima (Reg. 1307/13, art.4 par. I lettera c, punto iii)

8.2.10.3.2.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nell'ordinarietà l'uso del letame è limitato alle aziende zootecniche. L'impegno proposto non si sovrappone alla baseline

8.2.10.3.3. 10.1.3 Tecniche agro-ambientali anche connesse ad investimenti non produttivi

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia d'intervento prevede tre azioni specifiche e separate:

azione 10.1.3.1: Gestione attiva di "infrastrutture verdi" realizzate con la tipologia di intervento 4.4.2;

azione 10.1.3.2: Mantenimento di colture a perdere a beneficio della fauna selvatica.

azione 10.1.3.3: Azioni di tutela dell'habitat 6210

Essa concorre in maniera significativa al rispetto delle priorità trasversali del programma ambiente e cambiamento climatico per le motivazioni che verranno dettagliate di seguito, azione per azione; analoghe misure sono promosse e suggerite anche nelle misure di accompagnamento (azione A.6.1 del Piano d'azione nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

Con questa tipologia di intervento si contribuisce principalmente, tra le altre, alla F.A. 4b: migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi.

Le superfici a pagamento per gli impegni agroambientali possono variare di anno in anno del 20 % al massimo, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 47 del regolamento (UE) 1305/2013.

Gli impegni proposti con questa operazione sono volontari e non si sovrappongono con gli obblighi previsti all'articolo 30 del Regolamento UE 1305/2013.

Impegni previsti dell'azione 10.1.3.1

1. Mantenimento delle strutture non produttive realizzate nell'ambito della tipologia di intervento 4.4.2 (impegno remunerato)

1a) gestione senza input chimici di sintesi delle strutture verdi realizzate sulla SAU aziendale con la tipologia di intervento 4.4.2 (nel limite massimo del 10% e del 20% della SAU connessa all'impegno, rispettivamente per le colture arboree e per le colture annuali);

1b) L'agricoltore deve mantenere in buone condizioni strutturali, con almeno due operazioni annuali di manutenzione, i ciglionamenti e terrazzamenti;

1c) Per le fasce tampone: tagliare la fascia erbacea almeno due volte l'anno;

1d) Controllo della densità delle siepi, dei filari e dei boschetti. Regolamentare le potature in riferimento alle diverse specie che compongono le formazioni lineari arboree e arbustive, nel rispetto del principio di "densità colma"; nel caso di necessario infoltimento, rispettare la distanza massima tra le piante ad alto fusto che non dovrà risultare superiore ad 8 m, la distanza massima fra le ceppaie non dovrà risultare superiore a 4 m e la distanza massima sulla fila tra gli arbusti non dovrà risultare

superiore a 2 m.

2. Compilazione e aggiornamento di un registro delle operazioni di mantenimento delle strutture verdi aziendali(impegno non remunerato)

2a) Registrazione di tutte le operazioni (manutenzione, potatura, sfalcio, scerbatura malerbe, ecc.) sul registro aziendale.

Impegni previsti dell'azione 10.1.3.2

1 Mantenimento di colture a perdere nella SAU aziendale (impegno remunerato)

1a) Seminare in primavera colture a perdere su superficie a seminativo senza uso di fitofarmaci e di fertilizzanti, e possono riguardare l'intero appezzamento o fasce marginali agli appezzamenti della larghezza minima di 10 metri, nel limite del 20% della SAU aziendale a seminativi sotto impegno il che equivale a ridurre il fabbisogno di erbicidi, fitofarmaci e fertilizzanti di sintesi chimica e organici per le colture presenti sulle superfici connesse alle colture a perdere, pari al 20%. Inoltre, comunicare con un preavviso di almeno 10 giorni, la data dello sfalcio della coltura a perdere, che deve essere effettuato non prima del 15 marzo dell'anno successivo a quello della semina.

1b) Registrazione delle operazioni colturali.(impegno non remunerato)

Ai sensi dell'art. 28 comma 5 del Reg. (UE) 1305/2013, l'impegno è di 5 anni, fermo restando che impegni successivi a quelli realizzati nel primo periodo possono avere una proroga annuale non superiore ai 2 anni

Impegni previsti dell'azione 10.1.3.3

1.Azioni di tutela nella aree ricadenti nella rete natura 2000 caratterizzate dalla presenza dell'habitat 6210 (impegno remunerato)

1a) conversione dei seminativi a pascolo, prato pascolo, prato

1b) la superficie convertita non va inclusa nelle ordinarie rotazioni colturali praticate in azienda

1c) effettuare il pascolamento e/o eseguire degli interventi di fienagione, raccolta e stoccaggio del foraggio al fine di effettuarne la vendita

1d) mantenere in caso di pascolamento un carico di bestiame non superiore a 1,5 UBA/ha nelle zone non vulnerabili ai nitrati e di 1 UBA/ha nelle zone vulnerabili ai nitrati e comunque, in entrambi i casi, non inferiore a 0,1 UBA a ettaro.

8.2.10.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Pagamento compensativo a superficie (euro/ettaro/anno).

8.2.10.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1306/2013, titolo VI, capo I (condizionalità);
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 (condizionalità, greening e doppio finanziamento).
- DM del 10 marzo 2015 “Linee guida di indirizzo per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile e per la riduzione dell’uso dei prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei siti di Natura 2000 e nelle aree naturali protette
- DM del 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150 recante: “Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”.
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio
- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
- Legge n. 109 del 7 marzo 1996 - Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.

8.2.10.3.3.4. Beneficiari

- Agricoltori, così come definiti dall’articolo 4, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1307/2013
- Associazioni di agricoltori;
- Enti pubblici che conducono aziende agricole, considerato che esse, ampiamente diffuse nel territorio regionale, possono esercitare un’importante azione dimostrativa e divulgativa per una più ampia affermazione delle tecniche agronomiche compatibili con la tutela dell’ambiente.

8.2.10.3.3.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le compensazioni che corrispondono a quanto disposto dal comma 3 e 6 dell'art. 28 del reg. 1305/2013. . Esse sono state calcolate rispetto ai costi ordinari dell’azienda e gli impegni previsti vanno oltre la condizionalità

8.2.10.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

I pagamenti sono accordati per le superfici agricole ubicate nel territorio regionale ai beneficiari che:

- solo per l'azione 3.1, hanno realizzato uno o più investimenti previsti nell'ambito della tipologia di operazione 4.4.2 della Sottomisura 4.4 "Creazione e/o ripristino di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario";
- solo per l'azione 3.2 e 3.3 hanno superfici ricadenti nella rete Natura 2000;
- coltivano superficie minima, almeno per un gruppo di colture, pari a 0,50 ha di SAU ad eccezione di 0,30 ha per le ortive e 0,20 ha per le floricole, vite e limone per assicurare una maggiore efficacia ambientale;
- dimostrano il possesso delle superfici oggetto di aiuto in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8.1.

Per l'azione 3.3 l'ammissibilità al pagamento compensativo deve riguardare la superficie di un'intera particella catastale investita a colture cerealicole/foraggiere

8.2.10.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la definizione di criteri di selezione.

Se del caso saranno applicati criteri di selezione che attribuiscono priorità di finanziamento:

- alle aziende ubicate in aree ricadenti in aree svantaggiate;
- alle aziende agricole le cui superfici ricadono in aree pertinenti a corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel relativo piano di gestione di bacino idrografico.

8.2.10.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Si tratta di un aiuto a superficie valutato a seguito dell'adesione volontaria degli operatori agricoli agli impegni previsti.

Pagamento annuale per ettaro di superficie sotto impegno a compensazione dei mancati ricavi e maggiori costi derivanti dagli impegni assunti e valutati rispetto alle condizioni di ordinarietà.

Il sostegno è concesso per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori di Condizionalità (Titolo VI, Capo I del Reg. 1306/2013), dei pertinenti criteri per il mantenimento della superficie agricola e lo svolgimento di attività minime (art.4, par.1, lett.c, punti ii) e iii) del Reg. 1307/2013), dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale.

Non vengono utilizzate le condizioni di equivalenza per l'inverdimento previste dall'Allegato IX del Reg. n.1307/2013.

I pagamenti previsti dalla tipologia 10.1.3.1 sono cumulabili con la tipologia di intervento 10.1.1 e con la misura 11 ed il calcolo è stato effettuato in maniera combinata.

I pagamenti previsti dalla tipologia 10.1.3.2 sono cumulabili con la tipologia di intervento 10.1.1 e con la

misura 11 ed il calcolo è stato effettuato in maniera combinata.

I pagamenti previsti dalla tipologia 10.1.3.3 sono cumulabili con la misura 11 ed il calcolo è stato effettuato in maniera combinata.

Anche in presenza di cumulabilità con le tipologie di intervento e azioni della misura 10 il sostegno è limitato dai massimali di cui all'articolo 28 paragrafo 8 del Reg. UE 1305/2013.

Tabella 11 importi dei pagamenti compensativi per l'azione 10.1.3.1

Azione 10.1.3.1	Pagamento compensativo Tipologia 10.1.3.1 €/ha
Colture perenni (olivo, vite, fruttiferi maggiori, fruttiferi minori) (investimento non produttivi sul 10% della SAU)	77
Colture annuali (ortive, cerealicole, industriali, foraggere) (investimento non produttivi sul 20% della SAU)	211

Tab 11

Tabella 12 importi dei pagamenti compensativi per l'azione 10.1.3.2

Azione 10.1.3.2	Pagamento compensativo Tipologia 10.1.3.2 €/ha
COLTURE CERALICOLE	127
FORAGGERE	250

Tab 12

Tabella 13 importi dei pagamenti compensativi per l'azione 10.1.3.3

Tipologia di intervento 10.1.3.3
€/ha
447

Tab 13

Tabella 14 schema di cumulabilità fra le tipologie d'intervento e combinazione del pagamento

Tab 14.a)

	tipologia 10.1.1	tipologia 11.1.1	tipologia 11.2.1
tipologia 10.1.3.1	X	X	X
tipologia 10.1.3.2	X	X	X
tipologia 10.1.3.3		X	

Tab 14 a)

Tabella 14 schema di cumulabilità fra le tipologie d'intervento e combinazione del pagamento

Tab 14 b)

	Pagamento compensativo tipologia 10.1.1 combinato con la tipologia 10.1.3.1			Pagamento compensativo tipologia 10.1.1 combinato con la tipologia 10.1.3.2
Gruppo di colture	Tutte le macroaree	Macroarea A/B	Macroarea C/D	Tutte le macroaree
olivo	471			
vite	804			
fruttiferi maggiori		854	807	
fruttiferi minori		900*	709	
ortive		600*	439	
cerealicole	339			255
industriali	600*			
foraggiere	397			436

*I pagamenti sono adeguati ai massimali previsti all'allegato II del Reg. UE 1305/2013

Tab 14 b)

Tabella 14 schema di cumulabilità fra le tipologie d'intervento e combinazione del pagamento

14c)

	Importo di cui alla tipologia 10.1.3.1 nella combinazione con la tipologia 11.1.1	Pagamento compensativo misura 11 tipologia 11.1.1 combinato con la tipologia 10.1.3.1			Importo di cui alla tipologia 10.1.3.2 nella combinazione con la tipologia 11.1.1	Pagamento compensativo misura 11 tipologia 11.1.1 combinato con la tipologia 10.1.3.2	Importo di cui alla tipologia 10.1.3.3 nella combinazione con la tipologia 11.1.1	Pagamento compensativo misura 11 tipologia 11.1.1 combinato con la tipologia 10.1.3.3
		Tutte le macroaree	Macroaree A e B	Macroaree C e D		Tutte le macroaree		Tutte le macroaree
olivo	50	872						
vite	50	950						
fruttiferi maggiori	50		950	950				
fruttiferi minori	50		950	950				
ortive	70		670	670				
cerealicole	70	470			53	453		
industriali	70	670						
Foraggiere escluso pascolo	70	524			179	633		
Zootecnia biologica bovini (supplemento max conseguibile con max 2 UBA/ha)							447	650
Zootecnia biologica bufalini (supplemento max conseguibile con max 2 UBA/ha)							447	855

Tab 14 c)

Tabella 14 schema di cumulabilità fra le tipologie d'intervento e combinazione del pagamento

14d)

	Importo di cui alla tipologia 10.1.3.1 nella combinazione con la tipologia 11.2.1	Pagamento compensativo misura 11 tipologia 11.2.1 combinato con la tipologia 10.1.3.1			Importo di cui alla tipologia 10.1.3.2 nella combinazione con la tipologia 11.2.1	Pagamento compensativo misura 11 tipologia 11.2.1 combinato con la tipologia 10.1.3.2
		Tutte le macroaree	Macroaree A e B	Macroaree C e D		Tutte le macroaree
olivo	50	649				
vite	50	950				
fruttiferi maggiori	50		950	950		
fruttiferi minori	50		950	950		
ortive	70		670	670		
cerealicole	70	399			53	382
industriali	70	670				
Foraggiere escluso pascolo	70	429			179	538

Tab 14 d)

8.2.10.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

- difformità di superficie, tipo di coltura (R6);
- mancato rispetto degli impegni (R5);
- mancata tracciabilità dei dati contenuti nella domanda di pagamento (R9);
- rischio del doppio finanziamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e di pratiche equivalenti (R8)

8.2.10.3.3.9.2. Misure di attenuazione

- Registrazione delle particelle oggetto di impegno nel SIGC (M6);
- Registrazione delle operazioni (M8)
- Presenza della documentazione probante di spesa relativa agli acquisti dei mezzi tecnici relativi all'annualità del pagamento compensativo (M9)
- Attivazione di un sistema di controlli amministrativi. I controlli in loco, a carico dell'Organismo Pagatore, saranno effettuati secondo calendari di visite conformi alle specifiche produttive dell'azienda (M5)
- Per i pagamenti compensativi di cui alla presente tipologia di operazione è stato effettuato un calcolo specifico per tener conto dei costi connessi al rispetto degli obblighi di cui all'art. 43 e dell'Allegato 9 del Reg. UE 1307/2013 (M8)

8.2.10.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.10.3.3.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.3.9.4.1. 10.1.3.1 Compilazione e aggiornamento di un registro delle operazioni di mantenimento delle strutture verdi aziendali

8.2.10.3.3.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

Registrazione di tutte le operazioni colturali nel registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino.

8.2.10.3.3.9.4.2. 10.1.3.1 Mantenimento delle strutture non produttive realizzate nell'ambito della tipologia di intervento 4.4.2

8.2.10.3.3.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

- controllo sul registro aziendale della riduzione nell'uso di input chimici (fertilizzanti, e prodotti

fitosanitari) nel limite massimo del 10% per le colture perenni e del 20% per le colture annuali rispetto ai limiti previsti dai disciplinari per la produzione integrata .

Controllo in campo delle operazioni di mantenimento dell'investimento non produttivo realizzato

8.2.10.3.3.9.4.3. 10.1.3.2 Mantenimento di colture a perdere nella SAU aziendale

8.2.10.3.3.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

- controllo sul registro aziendale della riduzione nell'uso di input chimici (fertilizzanti, e prodotti fitosanitari) pari al 20% per la coltura presente sulla superficie a pagamento rispetto ai limiti previsti dai disciplinari per la produzione integrata
- Registrazione di tutte le operazioni colturali nel registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino

8.2.10.3.3.9.4.4. 10.1.3.3 Azioni di tutela nelle aree ricadenti nella Rete Natura 2000 con habitat 6210

8.2.10.3.3.9.4.4.1. Metodi di verifica degli impegni

- Verifica amministrativa sulle superfici;
- controlli in loco.

8.2.10.3.3.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

La tabella "M10 Tipologia 10.1.3" allegata al presente programma (sezione *Misura 10-ulteriori informazioni sugli impegni agro-climatico ambientali*) integra le informazioni di cui ai box 8.2.10.3.3.10.1 e successivi (impegni agro-climatico-ambientali).

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Si rinvia al paragrafo 8.2.10.5

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente per la tipologia

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Azione 10.1.3.1

Mantenimento delle strutture non produttive realizzate nell'ambito della tipologia di intervento 4.4.2 - L'impegno riguarda strutture non produttive che occupano superfici oltre gli obblighi di cui alle attività minime e di mantenimento delle superfici, normate con il DM 23/11/2014, che impongono almeno un'operazione annuale ed alla BCAA1, che prevede la creazione ed il mantenimento delle fasce tampone lungo i corsi d'acqua, alla BCAA7 mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio e al CGO 2 concernente la conservazione degli uccelli selvatici. La valutazione dei pagamenti compensativi è stata effettuata considerando il minore reddito sulla SAU eccedenti gli impegni di baseline(fasce tampone). In merito all'applicazione del greening, per evitare il rischio di doppio finanziamento per la pratica EFA, il pagamento compensativo per le superfici sotto impegno, viene ridotto considerando escluso dal sostegno la superficie massima sulla quale un beneficiario può costituire un'EFA. Tanto premesso il pagamento che ne deriva è pari al mancato guadagno al netto delle operazioni aggiunti (mantenimento e cura della superficie

non produttiva) e non comprende costi per le ulteriori registrazioni.

Azione 10.1.3.2

Il riferimento alle norme di condizionalità è la BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante. Il pagamento compensativo è stato valutato come mancato reddito al netto dei minori costi per la sottrazione della superficie all'attività produttiva. In merito all'applicazione del greening, per evitare il rischio di doppio finanziamento per la pratica EFA, il pagamento compensativo per le superfici sotto impegno, ridotto considerando escluso dal sostegno la superficie massima sulla quale un beneficiario può costituire un'EFA. Tanto premesso il pagamento che ne deriva è pari al mancato guadagno al netto delle operazioni aggiunti (mantenimento e cura della superficie non produttiva) e non comprende costi per le ulteriori registrazioni.

Azione 10.1.3.3

L'impegno fa riferimento alla BCAA5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione e alla BCAA6 - Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante. Il calcolo compensativo è stato effettuato considerando il mancato guadagno per la conversione in pascolo delle colture interessate (cerealicole e foraggere). Inoltre, tale impegno non si sovrappone alla pratica greening in quanto riguarda superfici ex seminativi che non rientrano tra le superfici investite a pascolo permanente al 2015.

La relazione giustificativa dei pagamenti compensativi e la relativa certificazione sono riportati nel documento *“Misura 10 Relazione calcolo premi e certificazione”* allegato al presente programma.

8.2.10.3.3.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.3.10.1.1. 10.1.3.1 Compilazione e aggiornamento di un registro delle operazioni di mantenimento delle strutture verdi aziendali

8.2.10.3.3.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO4 Reg. (CEE) n.178/2002 del parlamento Europeo e del consiglio che stabilisce i principi e requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità Europa per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Nell'allegato 7 del DM n. 180 del 23/01/2015 non si individuano requisiti minimi pertinenti relativi all'impegno di registrare le operazioni colturali.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Il registro dei trattamenti tenuto dagli agricoltori ai sensi del DPR 55/2012 prevede esclusivamente la registrazione cronologica dei trattamenti fitosanitari eseguiti fino alla raccolta.

Attività minime

Non si individuano attività agricole minime e/o mantenimenti di superficie agricole relative alla predisposizione della documentazione specifica per questo impegno.

8.2.10.3.3.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Gli agricoltori effettuano solo le registrazioni dei trattamenti.

Quindi l'impegno proposto non si sovrappone alla baseline.

8.2.10.3.3.10.1.2. 10.1.3.1 Mantenimento delle strutture non produttive realizzate nell'ambito della tipologia di intervento 4.4.2

8.2.10.3.3.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Costituzione/non eliminazione di fasce inerbite di larghezza pari a 5 metri, lungo i corsi d'acqua secondo le prescrizioni vigenti, sulle quali vige il divieto di fertilizzazione

CGO 2- Direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4.

Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7

BCAA 7 –Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.

Tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o seminaturali, qualora identificati territorialmente, nonché la non eliminazione di alberi monumentali, muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Allegato 7 del DM n. 180 del 23/01/2015 Fertilizzanti

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.

In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali).

Sussiste, inoltre, il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA1

Fitofarmaci

Impegno d) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MIPAAF del 22.01.2014;

Impegno e) disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non ci sono altri obblighi normativi specifici pertinenti all'impegno di gestire senza input chimici le strutture sotto impegno.

Attività minime

Mantenimento di una superficie agricola:

DM 6513 del 18/11/2014, art. 2 paragrafo 1 lettera a)

DM 1420 del 26.02.2015:

art. 2 paragrafo 2 lettera a) prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi;

lettera c): mantenere nel caso di colture permanenti in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali

Attività agricola minima

DM 6513 del 18/11/2014, art. 2 paragrafo 1 lettera b): almeno una pratica colturale annuale

DM 1420 del 26.02.2015, art. 3 paragrafi 1 e 2: superfici sulle quali vige l'obbligo: prati permanenti che soggiacciono a vincoli ambientali.

8.2.10.3.3.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

L'agricoltore ottempera agli obblighi del greening e rispetta la legislazione vigente.

Quindi l'impegno proposto non si sovrappone alla baseline

8.2.10.3.3.10.1.3. 10.1.3.2 Mantenimento di colture a perdere nella SAU aziendale

8.2.10.3.3.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Nell'allegato 7 del DM n. 180 del 23/01/2015 non si individuano requisiti minimi pertinenti .

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non ci sono altri obblighi normativi specifici pertinenti all'impegno

Attività minime

Attività agricola minima:

DM 6513 del 18/11/2014, art. 2 paragrafo 1 lettera b): almeno una pratica colturale annuale e DM 1420 del 26.02.2015, art. 3 paragrafi 1 e 2: superfici sulle quali vige l'obbligo: prati permanenti che soggiacciono a vincoli ambientali

8.2.10.3.3.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Gli agricoltori rispettano le pratiche greening, oltre ai pertinenti obblighi e, di consuetudine, non lasciano superfici con produzioni in campo senza raccogliere o incorporarle al terreno. L'impegno proposto non si sovrappone alla *baseline*.

8.2.10.3.3.10.1.4. 10.1.3.3 Azioni di tutela nelle aree ricadenti nella Rete Natura 2000 con habitat 6210

8.2.10.3.3.10.1.4.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO1 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dal Programma d'Azione regionale, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti

In particolare:

Per le zone ordinarie

- rispetto del massimale di azoto al campo da effluenti zootecnici pari a 340 kg/ettaro/anno

Per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola:

- rispetto del massimale di azoto al campo da effluenti pari a 170 kg/ettaro/anno;

BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione

Nei terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi, realizzazione di solchi acquai temporanei

BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente per questo impegno.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non ci sono altri obblighi normativi specifici pertinenti all'impegno.

Attività minime

Attività agricola minima:

DM 6513 del 18/11/2014, art. 2 paragrafo 1 lettera b): almeno una pratica colturale annuale e DM 1420 del 26.02.2015, art. 3 paragrafi 1 e 2: superfici sulle quali vige l'obbligo: prati permanenti che soggiacciono a vincoli ambientali

8.2.10.3.3.10.1.4.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Gli agricoltori rispettano le pratiche greening, oltre ai pertinenti obblighi e, di consuetudine, non convertono le superfici a seminativi in pascolo.

L'impegno proposto non si sovrappone alle baseline.

8.2.10.3.4. 10.1.4 Coltivazione e sviluppo sostenibile di varietà vegetali autoctone minacciate di erosione genetica

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

Questa tipologia di intervento contribuisce direttamente alla focus area 4.a e in maniera trasversale alla 4.b.

L'analisi SWOT ha evidenziato che il ricco patrimonio di biodiversità vegetale della Regione Campania, caratterizzata nell'ambito della precedente programmazione PSR 2007-2013 (S11) è seriamente minacciato di erosione genetica e declino nelle aree agricole (W43).

La tipologia di intervento mira pertanto a favorire l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche autoctone attraverso la coltivazione delle varietà locali a rischio di estinzione di interesse per l'agricoltura campana negli areali d'origine, consapevoli che ciò è reso più efficace se si riattivano le relative filiere produttive.

Le risorse genetiche ammesse a sostegno sono le colture erbacee e quelle da frutto (escluso la vite) a rischio di estinzione indicate nei bandi e iscritte nel Repertorio regionale delle risorse genetiche istituito con il Regolamento Regionale n.6 del 3 luglio 2012 di attuazione dell'articolo n.33 della LR n.1 del 19 gennaio 2007, inerente la salvaguardia delle risorse genetiche agrarie a rischio di estinzione di seguito denominato Regolamento per la tutela della biodiversità campana. Le risorse vegetali a rischio di estinzione attualmente iscritte al Repertorio sono quelle già individuate come tali nel precedente PSR 2007-2013 della Campania e caratterizzate dal punto di vista morfofisiologico nell'ambito della misura 214 azione f2 come evidenziato nell'analisi di contesto del PSR 2014-2020 della Regione Campania. Inoltre al Repertorio è attualmente inserita una risorsa genetica già iscritta come "varietà da conservazione" nel registro nazionale delle varietà di specie di piante agricole ai sensi del dlgs 149 del 29.10.2009 di attuazione della Direttiva del Consiglio 2008/62/CE. Il Repertorio potrà essere integrato con le altre risorse genetiche a rischio di estinzione caratterizzate nell'ambito della sottomisura 10.2 Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura e comunque sottoposte alla valutazione della Commissione tecnico- scientifica regionale sulla biodiversità di carattere agrario istituita con il Regolamento per la tutela della biodiversità campana. Tali risorse sono riportate nel paragrafo 8.2.10.3.4.9.10 "informazioni specifiche della misura".

Le superfici a pagamento per gli impegni agroambientali possono variare di anno in anno nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 47 del regolamento (UE) 1305/2013 e non oltre il 20%.

Impegni obbligatori (Tabella 14 elenco degli impegni descrizione e significato agronomico e ambientale)

Ai sensi dell'art. 28 comma 5 del Reg. (UE) 1305/2013, l'impegno è di 5 anni, fermo restando che impegni successivi a quelli realizzati nel primo periodo possono avere una proroga annuale non superiore ai 2 anni
L'estensione della superficie indicata nella domanda per accedere agli aiuti per il primo anno, va rispettata per ogni anno di impegno, anche se su parcelle diverse, nel rispetto dell'areale di coltivazione indicato per ciascuna risorsa genetica.

Tabella 14 elenco degli impegni descrizione e significato agronomico e ambientale

Impegno	Descrizione dell'impegno	Significato ambientale ed agronomico
Coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione iscritte nel Repertorio regionale previsto dal Regolamento per la tutela della biodiversità campana	Utilizzo esclusivo durante l'impegno di varietà locali iscritte nel Repertorio regionale	Le varietà locali sono maggiormente adattate alle condizioni ambientali nelle quali si sono sviluppate e la loro reintroduzione a lungo andare crea maggiore adattamento ai cambiamenti climatici e conseguenti minori input richiesti dalla pianta in termini di fertilizzanti, prodotti fitosanitari e minor apporto di acqua Sono caratterizzate da basse rese e standard qualitativi merceologici inferiori alle varietà convenzionali

Tabella 14 elenco degli impegni descrizione e significato agronomico e ambientale

8.2.10.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Pagamento compensativo a superficie (euro/ettaro/anno).

8.2.10.3.4.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento UE n. 1306/2013 Titolo VI Condizionalità e allegato 2 dello stesso
- Regolamento UE n. 1307/2013
- Direttiva del Consiglio nn. 2008/62/CE e decreto legislativo nazionale n. 149 del 29/10/2009, di

attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà;

- Regolamento Regionale n.6 del 3 luglio 2012 di attuazione dell'articolo n.33 della LR n.1 del 19 gennaio 2007, inerente la salvaguardia delle risorse genetiche agrarie a rischio di estinzione.
- Legge n. 109 del 7 marzo 1996 - Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.

8.2.10.3.4.4. Beneficiari

- Agricoltori, così come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1307/2013
- Associazioni di agricoltori;
- Enti pubblici che conducono aziende agricole, considerato che esse, ampiamente diffuse nel territorio regionale, possono esercitare un'importante azione dimostrativa e divulgativa per una più ampia affermazione delle tecniche agronomiche compatibili con la tutela dell'ambiente.

8.2.10.3.4.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le compensazioni che corrispondono a quanto disposto ai commi 3 e 6 dell'articolo 28 del Regolamento UE 1305/2013.

8.2.10.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Il beneficiario dell'aiuto deve dimostrare il possesso delle superfici oggetto di aiuto in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8.1. Per i coltivatori custodi rinuncia al rimborso erogato nell'ambito della tipologia 10.2.1.

8.2.10.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la definizione di criteri di selezione.

Per rafforzare l'efficacia ambientale dell'intervento, se del caso, saranno applicati criteri di selezione che attribuiscono priorità di finanziamento:

- alle aziende che aderiscono ad azioni collettive, in particolare quelle attivate dalla Regione ai sensi dell'art. 35 "Cooperazione" del Regolamento (UE) n.1305/2013, per favorire lo sviluppo di filiere produttive specifiche per le varietà locali tradizionalmente riconosciute e in particolare per le sottomisure 16.1, 16.4 e 16.5;
- alle aziende ubicate in aree protette/rete Natura 2000

8.2.10.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Si tratta di un aiuto a superficie valutato a seguito dell'adesione volontaria degli operatori agricoli agli impegni previsti.

Pagamento annuale per ettaro di superficie sotto impegno a compensazione dei mancati ricavi e maggiori costi derivanti dagli impegni assunti e valutati mediante il confronto fra i costi e i ricavi delle coltivazioni ordinarie e i costi e i ricavi delle risorse genetiche a rischio di estinzione oggetto di diffusione.

Il sostegno è limitato dai massimali di cui all'articolo 28 paragrafo 8 del Reg. UE 1305/2013.

La presente tipologia di intervento non è cumulabile con la tipologia di intervento 10.2.1; è compatibile con gli altri strumenti di intervento previsti dal PSR Campania 2014/2020; è compatibile e cumulabile con la misura 11.

Azione 10.1.4: Coltivazione e sviluppo sostenibile di varietà vegetali autoctone minacciate di erosione genetica (Tabella 15 – tabella del pagamento compensativo per la tipologia 10.1.4).

Nella combinazione della tipologia 10.1.4 con la tipologie dell'intervento 10.1.1, con cui è compatibile, i pagamenti compensativi sono cumulabili fino al massimale previsto dall'Allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013 ed il calcolo è stato effettuato in maniera combinata.

Tabella 15 – tabella del pagamento compensativo per la tipologia 10.1.4

Gruppi di specie	Solo tipologia 10.1.4 - Pagamento compensativo coltivazione convenzionale euro/ha	Tipologie cumulate 10.1.1 e 10.1.4 - Pagamento compensativo al netto degli aggravi calcolati per la coltivazione integrata euro/ha.	Calcolo cumulato misura 11 e tipologia 10.1.4 - Pagamento compensativo al netto degli aggravi calcolati per la coltivazione biologica
Fruttiferi	900	900	900
Ortive	600	600	600
Mais	600	600	600
Leguminose granella	da 558	475	475

Tabella 15 – tabella del pagamento compensativo per la tipologia 10.1.4

8.2.10.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

- mancato rispetto degli impegni (R5);
- difformità di superficie e del tipo di coltura soggette ad impegno (R6);
- rischio del doppio finanziamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e di pratiche equivalenti (R8a)
- rischio del doppio finanziamento con il sostegno di cui all'art. 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013 (R8b);
- mancata tracciabilità dei dati contenuti nella domanda di pagamento (R9);

8.2.10.3.4.9.2. Misure di attenuazione

- Attivazione di un sistema di controlli amministrativi. I controlli in loco, a carico dell'Organismo Pagatore, saranno effettuati secondo calendari di visite conformi alle specifiche produttive dell'azienda(M5);
- Per le difformità relative all'estensione delle superfici, registrazione delle particelle oggetto di impegno nel SIGC (M6);
- Il calcolo dei pagamenti compensativi di cui alla presente tipologia di operazione è stato effettuato

escludendo i costi connessi al rispetto degli obblighi di cui all'art. 43 e dell'Allegato 9 del Reg. UE 1307/2013 (M8a);

- Il calcolo del pagamento compensativo di cui alla presente tipologia di intervento è stato effettuato tenendo conto delle minori performance produttive rispetto alle varietà convenzionali ed attualmente non vi è rischio di sovrapposizione con il sostegno di cui all'art. 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013 (M8b);
- Attestazioni relative all'appartenenza delle varietà locali oggetto di impegno, alle varietà presenti nell'elenco riportato al paragrafo 8.2.10.3.4.10 (informazioni specifiche della misura) (M9).

8.2.10.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.10.3.4.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.4.9.4.1. Coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione iscritte nel Repertorio regionale

8.2.10.3.4.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

Controlli in campo per verificare il rispetto all'appartenenza delle varietà locali oggetto di impegno, alle varietà iscritte nel Repertorio regionale;

controllo delle registrazioni delle operazioni colturali e delle semine in un apposito registro

8.2.10.3.4.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

La tabella “M10 Tipologia 10.1.4” allegata al presente programma (sezione *Misura 10-ulteriori informazioni sugli impegni agro-climatico ambientali*) integra le informazioni di cui ai box 8.2.10.3.4.10.1 e successivi (impegni agro-climatico-ambientali).

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Si rinvia al paragrafo 8.2.10.5

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Elenco delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica sono elencate nelle figure che seguono:

Risorse genetiche autoctone a rischio di estinzione					
FRUTTIFERI - ELENCO VARIETA' LOCALI A RISCHIO DI ESTINZIONE					
MELO	ALBICOCCO		CILIEGIO	PESCO	SUSINO
Acquata	Abate	Portuallara	Antuono	Angelo marzocchella	Biancolella di Ottaviano
Agostinella rossa	Abatone	Presidente	Bologna	Bellella di Melito	Botta a muro bianca
Aitaniello	Acqua di Serino	Puscia	Campanarella	Ciccio Petrino	Coglie 'e piecuro nere
Ambrosio	Antonianoello	Puzo	Camponica	Lampetella	Core
Ananassa	Aronzo	Resina	Casanova	Picarella	Del Carmine
Arancio	Boccuccia Grossa	Russulella	Cavaliere	Rossa tardiva di Caiazzo	Di Spagna
Arito	Cafona III	San Francesco	Cervina	Zingara nera	Fele
Austegna	Campana	San Giorgio	Cornaioia		Fiaschetta
Austina	Cardinale	Sant'Antonio	Culacchia		Fiocco bianco
Canavone	Carpona	Scassulillo	Cuore		Genova giallo-verde
Cannamela	Cerasiello	Scecuagliella II	Della calce		Marchigiana
Cape 'e ciuccio	Cerasiello II	Schiavona	Don Vincenzo		Mbriaa
Carne	Cerasona	Scialò	Lattacci		Melella
Cerrata	Cristiana	Secondina	Limoncella		Occhio di bue
Chianella	Diavola	Setacciara	Maggioloella		Ottaianese
Cusanara	Don Aniello	Signora	Marfatana		Pannanorese
Del pozzo	Don Gaetano	Silvana	Melella		Pappagona gialla
Fierro	Fronne Fresche	Sonacampana	Montenero		Pappagona verde
Fragola	Giorgio 'a Cotena	Sorrentino	Mulegnana nera		Pezza rossa
Latte	Limoncella	Stella	Mulegnana riccia		Preta 'e zucchero
Lazzarola	Lisandrina	Stradona	Napoletana		Prunarina
Martina	Macona	Taviello	Paccona		Rachele
Melone	Maggese	Tre P	Pagliarella		Riardo
Morra	Magnalona	Vicario	Passaguai		Santa Maria
Paradiso	Mammana	Vicenzo 'e Maria	Patanara		Santa Paola
Parrocchiana	Montedoro	Zeppa 'e Sisco	Pomella		Scauratella
Prete	Monteruscello	Zeppona	Regina		Turcona
Re	Nanassa	Zi Ramunno	Regina del mercato		
S. Francesco	Nennella		S. Giorgio		
S. Giovanni	Nonno		S. Michele		
S. Nicola	Ottavianese		Sant'Antonio		
Sole	Palummella II		Santa Teresa		
Suricillo	Panzona		Sbarbato		
Tenerella	Paolona		Silvestre		
Trumuntana	Pazza		Zuccarenella		
Tubiona	Pelese Correale				
Vivo	Pelese di Giovaniello				
Zampa di cavallo	Piciona				
Zitella					

TABELLA SPECIE FRUTTICOLE – VARIETA' LOCALI A RISCHIO DI ESTINZIONE

TABELLA SPECIE FRUTTICOLE – VARIETA' LOCALI A RISCHIO DI ESTINZIONE

Elenco varietà locali erbacee a rischio di estinzione			
Specie	varietà locale	Specie	Varietà locale
<i>Aglio</i>	Schiacciato	<i>Lattuga</i>	Napoletana
<i>Aglio</i>	Tondo di Torella	<i>Lenticchia</i>	Di Colliano
<i>Carciofo</i>	Montoro	<i>Mais</i>	Bianco di Acerra
<i>Cavolo</i>	Torzella riccia	<i>Mais</i>	Spiga Bianca
<i>Cavolo</i>	Broccolo dell'Olio	<i>Mais</i>	Spiga napoletana bianca
<i>Cavolo</i>	Broccolo San Pasquale	<i>Mais</i>	Spiga napoletana rossa
<i>Cetriolo</i>	Cetriolino sarnese	<i>Mais</i>	Spiga rossa
<i>Cece</i>	Campuotolo	<i>Mais</i>	Spogna bianca
<i>Cece</i>	Castelcivita	<i>Melanzana</i>	A grappolo
<i>Cece</i>	Di Caposele	<i>Melanzana</i>	Violetta tonda
<i>Cece</i>	Di Cicerale	<i>Melone</i>	Nocerino-sarnese
<i>Cece</i>	Di Guardia dei Lombardi	<i>Peperone</i>	Cazzone giallo
<i>Cece</i>	Nero di Caposele	<i>Peperone</i>	Cazzone rosso
<i>Cece</i>	Di Sassano	<i>Peperone</i>	Cornetto di Acerra rosso e giallo
<i>Cicerchia</i>	Dei Campi Flegrei	<i>Peperone</i>	Corno di capra giallo
<i>Cicerchia</i>	Di Calitri	<i>Peperone</i>	Corno di capra rosso
<i>Cicerchia</i>	Di Caposele	<i>Peperone</i>	Papacella napoletana liscia
<i>Cicerchia</i>	Di Carife	<i>Peperone</i>	Papacella rossa di Gesualdo
<i>Cicerchia</i>	Di Castelcivita	<i>Peperone</i>	Papacella napoletana gialla
<i>Cicerchia</i>	Di Colliano	<i>Peperone</i>	Papacella napoletana rossa
<i>Cicerchia</i>	Di Grottaminarda	<i>Peperone</i>	Peperone corno (Crusca)
<i>Cicerchia</i>	Di San Gerardo	<i>Peperone</i>	Sassaniello rosso e giallo
<i>Cicerchia</i>	Di San Rufo	<i>Pomodoro</i>	Cannellino flegreo
<i>Cipolla</i>	Febbrarese	<i>Pomodoro</i>	Cento scocche
<i>Cipolla</i>	Marzatica	<i>Pomodoro</i>	Guardiolo
<i>Cipolla</i>	Vatolla	<i>Pomodoro</i>	Piennolo (Pollena)
<i>Fagiolo</i>	A formella	<i>Pomodoro</i>	Piennolo (vesuviano)
<i>Fagiolo</i>	Bianco di Montefalcone	<i>Pomodoro</i>	Pomodorino giallo
<i>Fagiolo</i>	Della Regina	<i>Pomodoro</i>	Piennolo rosso
<i>Fagiolo</i>	Dente di morto	<i>Pomodoro</i>	Pomodorino di collina
<i>Fagiolo</i>	Occhio nero alto Sele	<i>Pomodoro</i>	Pom.ino giallo di Montecalvo
<i>Fagiolo</i>	Mustacciello d'Ischia	<i>Pomodoro</i>	Pom.ino giallo di S. Bartolomeo
<i>Fagiolo</i>	Mustacciello di Pimonte	<i>Pomodoro</i>	Pomodorino Reginella
<i>Fagiolo</i>	Screziato Impalato	<i>Pomodoro</i>	Pomodoro San Marzano 20 SMEC
<i>Fagiolo</i>	Tondino bianco di Caposele	<i>Pomodoro</i>	Pomodoro San Marzano (ecotipi)
<i>Fagiolo</i>	Tondino di Villaricca	<i>Pomodoro</i>	Quarantino grande
<i>Fagiolo</i>	Tondo bianco di Caposele	<i>Pomodoro</i>	Quarantino piccolo
<i>Fagiolo</i>	Zampognaro d'Ischia	<i>Pomodoro</i>	Seccagno
<i>Fagiolo</i>	Zolfariello	<i>Pomodoro</i>	Vesuviano
<i>Fagiolo</i>	Della Regina di Gorga	<i>Pomodoro</i>	Fiaschello battipagliese
<i>Fava</i>	A corna	<i>Zucca</i>	Napoletana tonda
<i>Patata</i>	Riccione o (Riccia) di Napoli	<i>Zucchini</i>	Cilentano

Tabella Elenco varietà locali erbacee a rischio di estinzione

Elenco varietà locali erbacee a rischio di estinzione

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i

pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione, riportate nel paragrafo 8.2.10.3.4.9.4 della scheda di misura, rispettano i requisiti previsti dall'articolo 7 comma 4 del Reg Ue 807/2014.

Norma di riferimento è la BCAA7, che impone di conservare anche gli elementi vegetali caratteristici dei paesaggi. L'impegno supera tale norma favorendo la diffusione delle specie locali. Il pagamento compensativo è stato calcolato come mancati redditi e sui costi relativi ai processi produttivi delle specie locali, meno produttive delle varietà convenzionali, sia rispetto al metodo di coltivazione convenzionale che ai metodi della produzione integrata e della produzione biologica. Per questo impegno non c'è alcuna sovrapposizione con l'obbligo del greening.

Le risorse vegetali interessate sono quelle individuate come tali nell'ambito dei progetti approvati con la misura 214 azione f2 della precedente programmazione PSR 2007-2013 della Campania. I criteri adoperati per valutarne la minaccia di estinzione sono stati: la notevole frammentazione territoriale; il ridotto numero di coltivatori che la detengono; l'elevata età media di questi ultimi; le ridotte superfici di coltivazione, risultate nettamente inferiori al limite indicato nelle linee guida nazionali della biodiversità (rischio di estinzione elevato in quanto coltivati su una superficie inferiore allo 0,1% della superficie agricola regionale del settore); la bassa disponibilità di materiale riproduttivo, che ha facilitato l'introduzione di varietà commerciali non autoctone (cfr report scientifici progetti SALVE ed AGRIGENET).

Esse sono state già caratterizzate dal punto di vista morfofisiologico con la misura 214 azione f2 (tab 1 e 2) e sono state sottoposte, ai fini dell'iscrizione al repertorio regionale, al parere vincolante della Commissione tecnico- scientifica regionale sulla biodiversità di carattere agrario istituita con il Regolamento per la tutela della biodiversità campana.

Inoltre nell'elenco è stata inserita la varietà locale "Patata Ricciona (o Riccia) di Napoli" che è già iscritta come "varietà da conservazione" nel registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie ai sensi del dlgs 149 del 29.10.2009 di attuazione della Direttiva del Consiglio 2008/62/CE e soddisfa, pertanto, i requisiti previsti dall'art.7 comma 4 del Reg CE 807/2014.

Il Repertorio sarà integrato con le altre risorse genetiche a rischio di estinzione caratterizzate nell'ambito della sottomisura 10.2 Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura e comunque sottoposte alla valutazione della Commissione tecnico- scientifica regionale sulla biodiversità di carattere agrario e da quelle che saranno eventualmente iscritte nel corso della programmazione come "varietà da conservazione" nel registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie ai sensi del dlgs 149 del 29.10.2009 di attuazione della Direttiva del Consiglio 2008/62/CE e nel registro delle varietà orticole ai sensi del dlgs 267 del 30.12.2010 di attuazione della Direttiva del Consiglio 2009/145/CE.

La relazione giustificativa dei pagamenti compensativi e la relativa certificazione sono riportati nel documento "Misura 10 Relazione calcolo premi e certificazione" allegato al presente programma.

8.2.10.3.4.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.4.10.1.1. Coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione iscritte nel Repertorio regionale

8.2.10.3.4.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA 7 –Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Tale impegno non è presente nell'allegato 7 al DM 180/2015 (decreto condizionalità)

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Regolamento regionale n. 6/2012 di attuazione dell'articolo n. 33 della legge regionale n. 1/2007

Attività minime

Art. 2 paragrafo 2 lettera c del DM 1420 del 26.02.2015: mantenere nel caso di colture permanenti in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali.

8.2.10.3.4.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nell'ordinarietà gli agricoltori orientano le proprie scelte produttive a favore di varietà caratterizzate da alte rese.

8.2.10.3.5. 10.1.5 Allevamento e sviluppo sostenibili delle razze animali autoctone minacciate di abbandono

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di intervento è collegata alla focus area 4.a. e soddisfa il fabbisogno 13 “Salvaguardare il Patrimonio di biodiversità animale e vegetale”

L’analisi SWOT ha evidenziato che il ricco patrimonio di biodiversità animale della regione Campania, di razze iscritte ai Libri Genealogici e ai registri anagrafici (S11) è seriamente minacciato di erosione genetica e declino nelle aree agricole (W43).

Tale tipologia di intervento è pertanto finalizzata a scongiurare tale minaccia attraverso un sostegno all’allevamento di capi appartenenti ad una o più razze locali minacciate di abbandono iscritte ai libri genealogici o registri anagrafici, di seguito denominati TGA (Tipi Genetici Autoctoni).

Ai sensi dell’art. 28 comma 5 del Reg. (UE) 1305/2013, l’impegno è di 5 anni, fermo restando che impegni successivi a quelli realizzati nel primo periodo possono avere una proroga annuale non superiore ai 2 anni

Impegno	Descrizione dell'impegno	Significato ambientale ed agronomico
Allevamento di capi appartenenti ad una o più razze in pericolo di estinzione iscritti nei rispettivi Libri genealogici o registri anagrafici	I capi ammessi a sostegno sono gli adulti appartenenti alle razze di seguito riportate: Caprini (Cilentana, Napoletana, <u>Valfortorina</u>) Bovini (Agerolese) Ovini (Laticauda, Bagnolese, Matesina) Suini (Casertana) Equini (Napoletano, Salemitano, Persano)	Le razze locali sono maggiormente adattate ad estrinsecare le loro performance produttive in aree agricole altrimenti a rischio di abbandono
Mantenere la consistenza dell'allevamento dei TGA oggetto del sostegno, non inferiore a quella del primo anno di impegno.	Durante il periodo di impegno sono consentite sostituzioni dei capi allevati	Al fine di contrastare l'abbandono dell'allevamento delle razze minacciate, oggetto di impegno anche salvaguardando le produzioni tipiche ad essi legate
Allevare "in purezza" i capi per il numero di UBA per il quale è richiesto il sostegno.	I capi allevati vengono fatti riprodurre nell'ambito del Registro anagrafico o Libro genealogico.	Consente di evitare la perdita delle caratteristiche del tipo genetico
Attuare, se richiesto dall'Associazione che ne detiene il Registro anagrafico, un programma di accoppiamento finalizzato alla salvaguardia dei TGA a limitata diffusione.	Se necessario fare accoppiare i capi allevati con soggetti appartenenti allo stesso TGA ma detenuti in altri allevamenti ovvero ricorrendo alle biotecnologie della riproduzione	per mantenere i livelli di inincrocio compatibili con la sopravvivenza della popolazione.

Tabella impegni

8.2.10.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Pagamento compensativo per UBA.

8.2.10.3.5.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) 1306/2013, titolo VI, capo I (Condizionalità);
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 (condizionalità, greening e doppio finanziamento)
- Legge 15 gennaio 1991 n. 30 modificata ed integrata con legge 3 agosto 1999 numero 280
- Legge n. 109 del 7 marzo 1996 - Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.

8.2.10.3.5.4. Beneficiari

- Agricoltori, così come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1307/2013
- Associazioni di agricoltori;
- Enti pubblici che conducono aziende agricole considerato che esse, ampiamente diffuse nel territorio regionale, possono esercitare un'importante azione dimostrativa e divulgativa per una più ampia affermazione delle tecniche agronomiche compatibili con la tutela dell'ambiente.

8.2.10.3.5.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le compensazioni che corrispondono a quanto disposto ai commi 3 e 6 dell'articolo 28 del Regolamento UE 1305/2013.

8.2.10.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

I pagamenti sono accordati ai beneficiari che conducono aziende agricole, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8.1, ubicate nel territorio regionale e che detengono almeno 1 UBA di capi adulti appartenente alle razze animali autoctone minacciate di abbandono ed iscritte nei libri genealogici o registri anagrafici.

8.2.10.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la definizione di criteri di selezione.

Per rafforzare l'efficacia ambientale della tipologia di intervento, se del caso, saranno applicati criteri di

selezione che attribuiscono priorità di finanziamento per favorire:

- il recupero e la reintroduzione nel bioterritorio delle razze animali autoctone minacciate di abbandono oggetto di impegno, strettamente legati alla valorizzazione delle produzioni da parte degli agricoltori, assegnando priorità di finanziamento alle aziende che attivano forme di cooperazione ai sensi dell'art.35 "Cooperazione" del Regolamento (UE) n.1305/2013,
- lo sviluppo di filiere produttive specifiche per le razze locali a limitata diffusione, in particolare 16.1, 16.4 e 16.5.

Altra priorità di finanziamento sarà data alle aziende ubicate in aree protette/rete Natura 2000.

8.2.10.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il pagamento annuale per UBA per l'allevamento di capi adulti appartenenti alle razze ammissibili a sostegno è a compensazione dei mancati ricavi e maggiori costi derivanti dagli impegni assunti per l'allevamento delle razze animali autoctone minacciate di abbandono con performance inferiori alle razze globalmente diffuse.

Il sostegno è concesso per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori di Condizionalità (Regolamento (UE) 1306/2013, titolo VI, capo I), dei pertinenti criteri per il mantenimento.

Il sostegno è limitato dal massimale di € 200 ad UBA previsto dall'articolo 28 paragrafo 8 del Reg. UE 1305/2013.

I pagamenti previsti dalla tipologia d'intervento 10.1.5 sono cumulabili con le altre indennità previste dalla misura 13, di cui all'articolo 31 del reg. UE 1305/2013, e con gli altri pagamenti compensativi della sottomisura 10.1, con la sola esclusione della tipologia di intervento 10.1.2.1, e con i pagamenti compensativi di cui alla misura 11 e con la misura 14, Non è cumulabile con la sottomisura 10.2. La presente tipologia di intervento è compatibile con gli altri strumenti di intervento previsti dal PSR Campania 2014/2020.

Razze autoctone	Pagamento compensativo o €/UBA
Caprini (Cilentana, Napoletana, <u>Valfortorina</u>)	200
Bovini (Agerolese)	200
Ovini (Laticauda, Bagnolese, Matesina)	200
Suini (Casertana)	200
Equini (Napoletano, Salernitano, Persano)	200

pagamenti compensativi previsti

8.2.10.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

- Riduzione nel numero dei capi oggetto di impegno, anche a seguito di abbattimenti imposti dalle autorità sanitarie in caso di epizootie (R6);
- mancato rispetto degli impegni (R5);
- rischio del doppio finanziamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e di pratiche equivalenti (R8)
- mancata tracciabilità dei dati contenuti nella domanda di pagamento (R9);
- rischio del doppio finanziamento con il sostegno di cui all'art. 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013 (R8);

8.2.10.3.5.9.2. *Misure di attenuazione*

- Per i capi ad impegno: utilizzo delle informazioni reperibili nelle anagrafi zootecniche (BDN, BDE, ecc.) (M6) e nei registri anagrafici / libri genealogici (M5);
- per il rispetto degli impegni: certificati e/o attestati di iscrizione ai registri anagrafici / libri genealogici, documentazione relativa a eventuali piani di accoppiamento, controlli in loco per la verifica dell'effettiva detenzione dei capi (M5);
- Attivazione di un sistema di controlli amministrativi. I controlli in loco a carico dell'Organismo Pagatore, saranno effettuati secondo calendari di visite conformi alle specifiche produttive dell'azienda (M9);
- Controllo informatico sui capi allevati dai beneficiari per assicurare che sia esclusa la possibilità di doppio finanziamento fra FEAGA e FEASR (M8), vedi anche capitolo 14 del Programma.

8.2.10.3.5.9.3. *Valutazione generale della misura*

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.10.3.5.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.5.9.4.1. - Mantenere la consistenza dell'allevamento dei TGA oggetto del sostegno, non inferiore a quella del primo anno di impegno

8.2.10.3.5.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

La verifica dell'impegno è effettuata tramite acquisizione della certificazione rilasciata dall'associazione allevatori di riferimento della razza autoctona minacciata di abbandono. Per quanto concerne le specie per le quali è prevista la registrazione individuale per singolo capo, deve essere verificata, altresì, la registrazione dei capi nell'anagrafe zootecnica (BDN).

8.2.10.3.5.9.4.2. Allevamento capi appartenenti ad una o più razze in pericolo estinzione iscritti nei libri genealogici o registri anagrafici

8.2.10.3.5.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

La verifica dell'impegno è effettuata tramite acquisizione della certificazione rilasciata dall'associazione allevatori di riferimento della razza autoctona minacciata di abbandono. Per quanto concerne le specie per le quali è prevista la registrazione individuale per singolo capo, deve essere verificata, altresì, la registrazione dei capi nell'anagrafe zootecnica (BDN).

8.2.10.3.5.9.4.3. Allevare "in purezza" i capi per il numero di UBA per il quale è richiesto il sostegno

8.2.10.3.5.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

La verifica dell'impegno è effettuata tramite acquisizione della certificazione rilasciata dall'associazione allevatori di riferimento della razza autoctona minacciata di abbandono. Per quanto concerne le specie per le quali è prevista la registrazione individuale per singolo capo, deve essere verificata, altresì, la registrazione dei capi nell'anagrafe zootecnica (BDN).

8.2.10.3.5.9.4.4. Attuare un programma di accoppiamento finalizzato alla salvaguardia dei TGA a limitata diffusione.

8.2.10.3.5.9.4.4.1. Metodi di verifica degli impegni

La verifica dell'impegno è effettuata tramite acquisizione della certificazione rilasciata dall'associazione allevatori di riferimento della razza autoctona minacciata di abbandono. Per quanto concerne le specie per le quali è prevista la registrazione individuale per singolo capo deve essere verificata, altresì, la registrazione dei capi nell'anagrafe zootecnica (BDN).

8.2.10.3.5.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

La tabella “M10 Tipologia 10.1.5” allegata al presente programma (sezione *Misura 10-ulteriori informazioni sugli impegni agro-climatico ambientali*) integra le informazioni di cui ai box 8.2.10.3.5.10.1 (impegni agro-climatico-ambientali) e successivi .

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Si rinvia ai contenuti del box 8.2.10.5

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Le razze animali autoctone a limitata diffusione sono di seguito riportate

Bovina: Agerolese

Caprina: Cilentana, Napoletana, Valfortorina

Equini: Cavallo Napoletano, Cavallo Persano, Cavallo Salernitano

Ovini: Lauticauda, Bagnolese, Matesina

Suini: Casertana

Esse rispettano i requisiti previsti dall'articolo 7 (3) del regolamento 807/2014.

Razza	L.G./ R.A.	Associazione Titolare	n. ♀ riproduttrici
Ovino laticauda	R.A.	AssoNaPa	3.571
Ovino bagnolese	R.A.	AssoNaPa	12.092
Capra cilentana nera	R.A.	AssoNaPa	2.505
Capra cilentana fulva	R.A.	AssoNaPa	
Capra cilentana grigia	R.A.	AssoNaPa	
Capra napoletana	R.A.	AssoNaPa	65
Bovino Agerolese	R.A.	AIA	398
Cavallo napoletano	R.A.	AIA	28
Cavallo persano	R.A.	AIA	170
Cavallo salemitano	R.A.	AIA	
Suino Casertana	R.A.	ANAS	95

Tabella razze autoctone

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

L'importo del sostegno da corrispondere ai beneficiari per ciascuna razza allevata è stato determinato sulla base dei seguenti elementi:

1. minore produttività delle razze in questione rispetto a quelle maggiormente diffuse negli allevamenti campani;
2. mancanza, allo stato, di uno specifico mercato che possa garantire una maggiore retribuzione delle produzioni derivanti da tali allevamenti;
3. mancanza di conoscenze tecniche di allevamento specifiche, che possano consentire una esaltazione ed un miglioramento delle caratteristiche produttive intrinseche di ciascuna razza;
4. ridotta propensione degli allevatori all'allevamento di razze ritenute di limitato valore economico;
5. conformità di costi per l'allevamento delle razze in questione e con quelle maggiormente diffuse.

Quest'ultimo elemento, in particolare, ha fatto sì che la determinazione del valore del sostegno sia stato definito sulla base dei maggiori costi e del mancato guadagno derivante dall'allevamento dei capi in questione.

Poiché i pagamenti sono previsti per specie, è stato necessario riportare i valori determinati a carattere aziendale all'Unità Bovino Adulto (UBA). A tale scopo è stata effettuata una ponderazione in funzione del valore delle specie allevate utilizzando la tabella di conversione in UBA (allegato II) del Regolamento di

esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014.

Le razze di cavallo individuate nella tipologia di intervento non danno luogo a produzioni all'interno dell'azienda zootecnica e quindi, ad alcun tipo di reddito. Inoltre, l'esiguità del numero di soggetti presenti sul territorio regionale ed iscritti al Registro Anagrafico delle Razze Equine ed Asinine a limitata diffusione, rende difficile il reperimento di dati produttivi all'interno dell'azienda zootecnica, dove l'allevamento dei capi di cui trattasi è legato fondamentalmente a motivazioni di ordine non economico. L'importo del premio, pertanto, è stato determinato pari al massimo consentito dall'allegato 2 del Reg. (UE) 1305/2013 in considerazione della necessità di conservare la biodiversità rappresentata da tali razze campane.

In merito all'applicazione dell'articolo 52 del reg.UE 1307/2013 si precisa:

Il DM n. 1922 del 20/03/2015 prevede nell'all. 1 tra le razze autoctone campane ammissibili al sostegno per la misura 4, solo la *Podolica* e l'*Agerolese*. La *Podolica* non è inserita fra le razze ammissibili agli aiuti di cui alla misura 10.1.5 del PSR Campania 2014-2020 e, pertanto, non esiste alcun pericolo di doppio finanziamento.

Per l'*Agerolese*, invece, il pericolo di sovrapposizione è concreto. In tal caso l'importo del sostegno erogato per la misura 4 è decurtato dall'importo del pagamento calcolato per la misura 10.1.5 del PSR.

- Non vi è rischio di doppio finanziamento in quanto le razze locali regionali minacciate di abbandono non sono state incluse tra le pratiche equivalenti al mantenimento del prato permanente esistente previsto dal comma 2 lettera b) art.43 Reg (UE) 1307/2013

La relazione giustificativa dei pagamenti compensativi e la relativa certificazione sono riportati nel documento "*Misura 10 Relazione calcolo premi e certificazione*" allegato al presente programma.

8.2.10.3.5.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.5.10.1.1. - Mantenere la consistenza dell'allevamento dei TGA oggetto del sostegno, non inferiore a quella del primo anno di impegno

8.2.10.3.5.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

NP

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

NP

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

NP

Attività minime

NP

8.2.10.3.5.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nell'ordinarietà gli allevatori orientano le proprie scelte produttive verso razze ad alti livelli di performance produttiva e riproduttiva.

L'impegno proposto non si sovrappone alle baseline.

8.2.10.3.5.10.1.2. Allevamento capi appartenenti ad una o più razze in pericolo estinzione iscritti nei libri genealogici o registri anagrafici

8.2.10.3.5.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 4 –

Reg. (CE) n. 178/2002, Obblighi pertinenti vigenti individuati nel DM n.180/2015 per le produzioni animali (per tutte le razze) e per la produzione di latte crudo (per il bovino)

CGO 5 –

Direttiva 96/22/CE Le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D.lgs n. 158/2006 e precisati nel DM n. 180/2015

Per i suini:

CGO 6 –

Direttiva 2008/71/CE, Obblighi vigenti: quelli previsti dal D.lgs n. 200/2010, comprese le deroghe e riguardanti:

- Comunicazione dell'azienda alla SL;
- Tenuta del registro aziendale e comunicazione della consistenza dell'allevamento;
- Identificazione e registrazione degli animali

Per i bovini:

CGO 7 –

-Regolamento n. 1760/2000, Impegni vigenti riguardano:

- La registrazione dell'azienda presso l'ASL e in BDN;
- Identificazione e registrazione degli animali;
- Registro aziendale;
- Movimentazione dei capi in ingresso;
- Movimentazione dei capi in uscita

Per ovini e caprini:

CGO 8 –

Regolamento (CE) n. 21/2004

Impegni vigenti riguardano:

- La registrazione dell'azienda presso l'ASL e in BDN;
- Registro aziendale e BDN;
- Identificazione e registrazione degli animali;

Per ovini, caprini e bovini:

CGO 9 –

Regolamento (CE) n. 999/2001

Per i bovini:

CGO 11 –

Direttiva 2008/119/CE Obblighi relativi al D. lgs 126/2011

Per i suini:

CGO 12 –

Direttiva 2008/120/CE Obblighi relativi al D. lgs 122/2011

Per le aziende zootecniche:

CGO 13 –

Direttiva 98/58/CE Obblighi relativi al D. lgs 146/2001

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Nessun requisito previsto dalla normativa vigente riguarda l'impegno.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Legge 15 gennaio 1991 n. 30 modificata ed integrata con legge 3 agosto 1999 numero 280

Attività minime

Nessun requisito previsto dalla normativa vigente riguarda l'impegno.

8.2.10.3.5.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nell'ordinarietà gli allevatori orientano le proprie scelte produttive verso razze ad alti livelli di performance produttiva e riproduttiva.

L'impegno proposto non si sovrappone alle baseline.

8.2.10.3.5.10.1.3. Allevare "in purezza" i capi per il numero di UBA per il quale è richiesto il sostegno

8.2.10.3.5.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Nessun requisito previsto dalla normativa vigente riguarda l'impegno.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Nessun requisito previsto dalla normativa vigente riguarda l'impegno.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Nessun requisito previsto dalla normativa vigente riguarda l'impegno.

Attività minime

Nessun requisito previsto dalla normativa vigente riguarda l'impegno.

8.2.10.3.5.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nessun requisito previsto dalla normativa vigente riguarda l'impegno.

8.2.10.3.5.10.1.4. Attuare un programma di accoppiamento finalizzato alla salvaguardia dei TGA a limitata diffusione.

8.2.10.3.5.10.1.4.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Nessun requisito previsto dalla normativa vigente riguarda l'impegno.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Nessun requisito previsto dalla normativa vigente riguarda l'impegno.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

-Legge 15 gennaio 1991 n. 30 modificata ed integrata con legge 3 agosto 1999 numero 280

Attività minime

Nessun requisito previsto dalla normativa vigente riguarda l'impegno.

8.2.10.3.5.10.1.4.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nessun requisito previsto dalla normativa vigente riguarda l'impegno.

8.2.10.3.6. 10.2.1 Conservazione delle risorse genetiche autoctone a tutela della biodiversità

Sottomisura:

- 10.2 - sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura

8.2.10.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura è collegata alla focus area 4.a.

Contribuisce prioritariamente al raggiungimento degli obiettivi connessi alla focus area P4A "salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici , nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché all'assetto paesaggistico dell'Europa" ed alla Focus Area 4b.

Essa contribuisce, pertanto, al soddisfacimento del fabbisogno F13 "Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale anche agricola" e al fabbisogno F14 " Tutelare e valorizzare le risorse colturali e paesaggistiche " .

Inoltre contribuisce agli obiettivi trasversali "Ambiente" e "Mitigazione cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi" in quanto:

per le risorse genetiche vegetali, la reintroduzione negli areali tipici di coltivazione delle varietà locali crea, a lungo andare, un riequilibrio tra ambiente e coltura con una sua maggiore capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e conseguente minor richiesta di input energetici richiesti dalla pianta.

per le risorse genetiche animali, la permanenza negli areali tipici di allevamento di risorse genetiche autoctone crea, a lungo andare, un riequilibrio tra ambiente ed allevamento, con una sua maggiore capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e conseguente minor richiesta di input energetici richiesti per la produzione degli alimenti.

Contribuisce, infine all'obiettivo trasversale Innovazione.

Si prevede di implementare i risultati scaturiti dalle attività già realizzate in materia di biodiversità agraria nell'ambito della precedente programmazione del PSR 2007-2013 (Reg UE 1698/2005) nel sistema regionale "per la salvaguardia delle risorse genetiche agrarie a rischio di estinzione" previsto dal Regolamento Regionale n.6 del 3 luglio 2012 di attuazione dell'articolo n.33 della LR n.1 del 19 gennaio 2007(BURC n.42 del 09/07/2012), nel prosieguo denominato "Regolamento per la tutela della biodiversità campana", e di proseguire le attività finalizzate al recupero, alla conservazione, alla caratterizzazione, all'uso e allo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche di interesse agrario autoctone, anche a rischio di estinzione, di cui il territorio campano è un ricco serbatoio ancora non del tutto noto.

In particolare si prevede un sostegno finanziario per azioni mirate, di accompagnamento e concertate inerenti le risorse genetiche, animali e vegetali, di interesse per il territorio campano come di seguito specificate:

per le risorse genetiche vegetali (RGV),

le “**azioni mirate**”, in conformità al Piano Nazionale Biodiversità Agraria, sono volte a promuovere:

- la conservazione in situ ed ex situ delle risorse genetiche iscritte nel Repertorio Regionale delle risorse genetiche a rischio di estinzione (art.7), attraverso la Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche (art.2) previsti dal Regolamento per la tutela della biodiversità campana, e in particolare attraverso le banche del germoplasma (art. 4) e i coltivatori custodi (art.5);
- la raccolta, la conservazione e la caratterizzazione (agronomica, genetica, biochimica e salutistico-nutrizionale, enologica etc.) delle risorse genetiche autoctone nel settore agricolo;
- l’aggiornamento e l’implementazione della banca dati del Repertorio Regionale delle risorse genetiche; la compilazione di inventari basati sul WEB di tutte le risorse genetiche autoctone in conservazione in situ ed ex situ.

Le azioni di conservazione mirano a mettere in sicurezza le varietà locali attraverso una strategia integrata che includa con reciproco supporto, quella ex situ (effettuata dalle Banche) e quella in situ/on farm (effettuata dagli agricoltori custodi), per evitare che vadano perdute per cause biotiche e/o abiotiche. Si prevede inoltre di proseguire le azioni di recupero, moltiplicazione conservativa e caratterizzazione di altre risorse genetiche autoctone di interesse per il territorio regionale

le “**azioni di accompagnamento**” sono relative alla informazione, alla diffusione e alla consulenza anche con la partecipazione di organizzazioni non governative e di altri soggetti interessati, a corsi di formazione e preparazione di rapporti tecnici anche a supporto della documentazione necessaria alla iscrizione delle RGV al Repertorio regionale e al Registro nazionale delle varietà da conservazione di cui alla Direttiva 2008/62/CE e Direttiva 2009/145/CE.

per le risorse genetiche animali (RGA), le azioni previste non saranno sovrapponibili a quelle previste dal PSRN ai sensi dell’art.28 paragrafo 9 del Reg.UE 1305/2013 e art. 8 paragrafo 2 del Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 e pertanto riguarderanno;

le “**azioni mirate**” volte a promuovere:

- la conservazione in situ ed ex situ delle risorse genetiche animali autoctone di interesse agrario;
- la caratterizzazione delle risorse genetiche regionali locali **non incluse nel PSRN** e pertanto non iscritte nei libri genealogici o registri anagrafici nazionali. Si prevede in particolare il loro censimento e caratterizzazione, ai fini della conoscenza della reale struttura demografica, del rapporto tra i sessi, delle peculiarità produttive.

le “**azioni di accompagnamento**” volte alla informazione, diffusione e consulenza, corsi di formazione e preparazione di rapporti tecnici delle RGA regionali locali **non incluse nel PSRN** e pertanto non iscritte nei libri genealogici o registri anagrafici nazionali.

Inoltre è previsto un finanziamento per “**azioni concertate**” volte a promuovere tra gli organismi competenti degli Stati membri lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche animali e vegetali in agricoltura nella Comunità;

Le azioni mirate, concertate e di accompagnamento, possono essere finanziate, nell’ambito di progetti inerenti o le RGV oppure le RGA, coordinate tra loro. Gli interventi possono essere attivati anche attraverso progetti pilota, territoriali o di filiera, ai sensi dell’art.35 del Regolamento (UE) 1305/2013, o possono essere complementari ad altre misure del medesimo Regolamento, coerenti con la finalità della

conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche animali o vegetali autoctone.

Il presente intervento non sostiene gli impegni già contemplati nella sottomisura 10.1 ed in particolare nella tipologia di operazione 10.1.4. e 10.1.5

8.2.10.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale

Per la determinazione delle “*spese indirette*” è previsto l'utilizzo del tasso forfettario dei costi diretti, di cui all'art. 68, comma1, lett. b), del Reg. (UE) n. 1303/2013.

8.2.10.3.6.3. Collegamenti con altre normative

I progetti dovranno essere coerenti con:

- Trattato Internazionale sulle Risorse fitogenetiche per l'Alimentazione e l'Agricoltura e relativa legge italiana di ratifica ed esecuzione n. 101/2004;
- "Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario" approvate con Decreto del MiPAAF del 6.07.2012, pubblicato nella GU 24 luglio, n.171;
- Regolamento Regionale n.6 del 3 luglio 2012 di attuazione dell'articolo n.33 della LR n.1 del 19 gennaio 2007, inerente la salvaguardia delle risorse genetiche agrarie a rischio di estinzione e sua disciplina attuativa (DGR 260 del 15.05.2017, DRD n.8 del 29.05.2017, DRD 102 del 14.04.2017)
- Legge 1 dicembre 2015, n. 194 “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”;
- Legge 15 gennaio 1991, n.30 e s.m.i., relativa alle norme per la disciplina della riproduzione animale.

8.2.10.3.6.4. Beneficiari

Per le attività inerenti le RGV:

Regione Campania e/o Aziende Sperimentali Regionali, altri Enti Pubblici territoriali, Orti botanici, Organizzazioni non governative, Scuole Agrarie e Istituti superiori agrari, Enti ed Istituti pubblici e privati senza fini di lucro, anche in forma associata o consortile, che svolgono attività di ricerca scientifica e tecnologica iscritti nell'Anagrafe nazionale delle Ricerche (DPR 382 dell'11.07.1980); altri soggetti senza fini di lucro che riportino tra gli scopi statutari la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche vegetali autoctone in via di estinzione. Sono esclusi dal sostegno della presente tipologia, i beneficiari della tipologia 10.1.4.

Per le attività inerenti le RGA:

Associazioni di Allevatori dotate di riconoscimento giuridico, Enti ed Istituti pubblici e privati, che svolgono attività di ricerca scientifica e tecnologica iscritti nell'Anagrafe nazionale delle Ricerche (DPR 382 dell'11.07.1980), agricoltori custodi inseriti nell'elenco regionale di cui all'art. 6 del "Regolamento per la tutela della biodiversità campana", in forma associata o consortile tra loro.

8.2.10.3.6.5. Costi ammissibili

Spese coerenti con gli obiettivi della sottomisura necessarie e direttamente imputabili alle azioni mirate, concertate e di accompagnamento con riferimento alle seguenti tipologie di spesa:

- **spese per il personale**, per viaggi, missioni e trasferte;
- **spese per servizi forniti da terzi** compresi quelli forniti dai coltivatori custodi di RGV iscritti all'Elenco regionale che aderiscono alla Rete regionale di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche, che si impegnano a conservare in situ le varietà autoctone campane conservate ex situ nelle banche del germoplasma e a produrre le quantità di materiale di riproduzione delle risorse genetiche a rischio di estinzione da mettere a disposizione degli aderenti alla rete materiale genetico utilizzabile anche all'interno delle attività relative della tipologia 10.1.4, oppure quelli forniti da allevatori in situ di RGA autoctone di interesse agrario e che rendono disponibili i capi allevati per produrre materiale di riproduzione, nonché per la conservazione ex situ;
- **spese per materiale di consumo ed attrezzature** compreso quello relativo alle analisi di laboratorio per accertamento della sanità delle RGV o delle RGA recuperate ed oggetto di caratterizzazione e delle spese relative all'eventuale risanamento del materiale di propagazione delle RGV o, per le RGA, per patologie non soggette a risanamento obbligatorio. Spese per l'allestimento di campi di collezione di RGV delle specie pluriennali, etc. ;
- **spese per le attività di monitoraggio ed assistenza tecnica** agli agricoltori anche per la tipologia 10.1.4;
- **spese per la manutenzione** e sviluppo informatico delle banche dati relative alle risorse genetiche autoctone, anche a rischio di estinzione;
- **spese indirette riferibili a:** affitto di locali, utenze energetiche, idriche e telefoniche, collegamenti telematici, manutenzione ordinaria, spese postali, cancelleria e stampati, calcolate con un tasso forfettario del 15% dei costi diretti ammissibili per il personale (art. 68, comma 1. lettera b del Reg.(UE)1303/2013) fino ad un massimo del 5% del costo totale del progetto;

Le attività contemplate dal tipo di impegno agro-climatico-ambientali ai sensi dell'art. 28 paragrafi da 1 a 8 del Reg.UE 1305/2013 non sono ammissibili al sostegno ai sensi della presente tipologia di operazione.

8.2.10.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

I soggetti richiedenti devono:

- dimostrare competenza ed esperienza nella conservazione o raccolta e/o caratterizzazione della biodiversità agricola regionale;

- possedere, per le azioni mirate alla conservazione, strutture/attrezzature idonee a consentire la corretta conservazione delle risorse genetiche a rischio di estinzione;
- presentare progetti relativi ad azioni mirate, concertate e di accompagnamento, coordinate tra loro, redatti in conformità alla presente scheda di misura.

8.2.10.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la definizione di criteri di selezione.

In ogni caso una apposita Commissione di valutazione composta da personale dipendente della Pubblica Amministrazione e da esterni, comunque esperti in materia di biodiversità vegetale o zootecnica verificherà l'idoneità in termini di validità e fattibilità tecnica, nonché di conformità alla legislazione nazionale e regionale in materia di tutela della biodiversità agraria delle iniziative e dei progetti presentati.

Per progetti inerenti le RGV sarà ritenuto indispensabile il coinvolgimento dei coltivatori custodi

8.2.10.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è pari al 100% delle spese ammissibili ed effettivamente sostenute per la realizzazione delle azioni mirate, concertate e di accompagnamento relative alle risorse genetiche autoctone.

Per la determinazione delle “*spese indirette*” è previsto l'utilizzo del tasso forfettario dei costi diretti, di cui all'art. 68, comma 1, lett. b), del Reg. (UE) n. 1303/2013.

La presente tipologia di intervento è cumulabile con gli interventi previsti alla misura 16 del PSR 2014/20202 in attuazione dell'articolo 35 del Regolamento UE 1305/2013.

8.2.10.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.6.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

- per i progetti inerenti le RGV, sovrapposizione con le azioni di cui all'articolo 4 comma 2 lettera b) del Reg. UE 1306/2013;
- per i progetti inerenti le RGA, sovrapposizione con il PSRN per le azioni mirate alla caratterizzazione e quelle di accompagnamento di cui art.28 paragrafo 9 del Reg.UE 1305/2013 e art. 8 paragrafo 2 lettere a) e c) del Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014;
- attività non coerenti con le finalità della sottomisura.

8.2.10.3.6.9.2. Misure di attenuazione

- per i progetti inerenti le RGV, controllo informatico sulle azioni approvate per i beneficiari per

assicurare che sia esclusa la possibilità di doppio finanziamento fra FEAGA e FEASR;

- per i progetti inerenti le RGA, controllo informatico sulle azioni approvate per i beneficiari per assicurare che sia esclusa la possibilità del doppio finanziamento tra il PSR Campania e il PSRN ITALIA. Il controllo è a cura di AGEA in qualità di organismo pagatore per entrambi i programmi.
- per i progetti inerenti le RGA, sarà garantita la coerenza tra la strategia del PSR e PSRN ai sensi dell'art.6 paragrafo 2 anche attraverso la demarcazione delle azioni previste e/o delle RGA oggetto delle medesime azioni;
- Commissione di esperti e valutazioni periodiche per i progetti pluriennali

8.2.10.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.10.3.6.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Non pertinente

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Non pertinente.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non richiesto dalla sottomisura

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Trattasi di un contributo e pertanto sono previste spese ammissibili e non c'è la metodica di calcolo come per le misure a superficie e per quelle a UBA.

Per la determinazione delle “*spese indirette*” è previsto l'utilizzo del tasso forfettario dei costi diretti, di cui all'art. 68, comma1, lett. b), del Reg. (UE) n. 1303/2013.

8.2.10.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* delle singole tipologie di intervento.

8.2.10.4.2. Misure di attenuazione

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* delle singole tipologie di intervento.

8.2.10.4.3. Valutazione generale della misura

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* delle singole tipologie di intervento.

8.2.10.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

I riferimenti sono contenuti nell'analoga sezione delle singole tipologie di intervento della sottomisura 10.1.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il Codice di Buona Pratica istituito a norma della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zvn e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di Buona Pratica Agricola e nel decreto Interministeriale 7 aprile 2006, si distinguono le seguenti tipologie di impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro climatico ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 29 del reg. UE n. 1305/2013:

Obblighi amministrativi;

obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;

obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;

divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali)

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAAA 1

Requisiti minimi relativi all'uso dei fitofarmaci

Descrizione degli impegni

- a. Ai sensi dell'art. 12 del DLGS 150 del 14 agosto 2012, tutte le attrezzature impiegate per uso professionale, vanno sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016.

- b. Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (Allegato 3 del Dlgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico ,ecc)
- c. Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015 hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo di prodotti fitosanitari, come prescritto al CGO 10
- d. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'Allegato VI.1 al Decreto MIPAAF del 22 gennaio 2014
- e. Le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili conformemente alla legislazione vigente.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

I riferimenti sono contenuti nell'analoga sezione delle tipologie di intervento 10.1.4 e 10.1.5.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

I riferimenti sono contenuti nell'analoga sezione delle singole tipologie di intervento della sottomisura 10.1.

8.2.10.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Gli impegni descritti in ogni tipologia di intervento devono essere rispettati dai beneficiari, sia che si riferiscano ad attività direttamente collegabili agli obiettivi agro climatico ambientali, cui ciascuna azione è diretta, sia che essi siano stati implementati al fine di migliorare la rintracciabilità di tutti gli elementi inseriti nelle domande di pagamento, come specificato nelle sezioni specifiche.

La misura non prevede alcun sostegno per gli impegni finanziati attraverso la misura 11.

Si riporta la tabella riepilogativa e non esaustiva delle colture che rientrano generalmente nei raggruppamenti colturali individuati per le tipologie della misura 10, ove non diversamente specificato all'interno della descrizione dell'azione o della tipologia specifica (tab. 21)

L'Autorità di Gestione, nei propri atti di applicazione della misura, integra in tali raggruppamenti colturali, altre colture eventualmente richieste e previste dai Disciplinari regionali di Produzione Integrata.

Per la tipologia 10.1.4, si riporta di seguito la tabella 22 con i raggruppamenti delle specie degli ecotipi.

Le tipologie di intervento previste dalla sottomisura 10.1 sono tra loro sovrapponibili secondo lo schema della tabella 23 di seguito riportata, come specificato nei paragrafi relativi al sostegno applicabile per ciascuna azione

Il sostegno previsto dalla sovrapposizione di più azioni della misura 10 è dato dalla somma dei pagamenti spettanti per ciascuna delle azioni sottoscritte nell'impegno agro climatico ambientale, purché esse siano compatibili e cumulabili.

L'Autorità di Gestione, nel limite delle risorse finanziarie stanziare per la misura, che sono sufficienti al raggiungimento degli obiettivi, limita il sostegno finanziario ai beneficiari della misura 10, al netto delle eventuali riduzioni effettuate per evitare il doppio finanziamento di spese riconosciute sul I Pilastro, nell'ambito dei massimali di cui all'articolo 28 paragrafo 8 del Reg. UE 1305/2013.

- € 600 ha/anno per colture annuali;
- € 900 ha/anno per colture perenni specializzate;
- € 450 ha/anno per altri usi della terra.

Nel caso in cui una tipologia delle azioni agro-climatico ambientali sia dichiarata alla Commissione Europea come pratica equivalente alle pratiche di cui all'art. 44 o all'art. 45 del regolamento (UE) n. 1307/2013, per il beneficiario che le scelga, il pagamento, a cui avrebbe avuto diritto per gli interventi ai sensi della misura 10, viene decurtato dell'importo corrispondente ad 1/3 del pagamento greening a lui spettante. Le modalità per evitare il doppio finanziamento della pratica di cui all'art. 46, sono state indicate nella sezione specifica per ogni tipologia.

Non vi è rischio di sovrapposizione con nessuno degli aiuti accoppiati, attualmente definiti dal DM prot. n. del 18/11/2014 e smi, in attuazione dell'art. 52 del Regolamento 1307/2013.

In caso di introduzione di modifiche alle richiamate normative l'Autorità di Gestione del PSR provvederà ad adeguare i pagamenti compensativi.

La relazione giustificativa del pagamento e la relativa certificazione sono riportati allegati al programma.

La tabella n 21 riepilogativa e non esaustiva delle colture che rientrano generalmente nei raggruppamenti colturali individuati per le tipologie della misura 10, ove non diversamente specificato all'interno della descrizione dell'azione o della tipologia specifica, è riportata di seguito.

Tabella 21

Raggruppamento colturale	Colture
Olivo	Olivo
Vite	Vite
Fruttiferi maggiori	Pesco, agrumi, albicocco, kaki, fragola, melo, pero, susino
Fruttiferi minori	Actinidia, nocciolo, castagno, ciliegio, fico, nespolo, noce
Ortive	Patata, asparago, bietola, carciofo, carota, ravanella, cetriolo, zucchini, zucca cipolla, cece, fagiolino, fagiolo, lenticchia, lattuga, indivia, melanzana, melone, cocomero, peperone, pisello, radicchio, cicoria Finocchio, cavoli, aglio, basilico, fava, prezzemolo, sedano, spinacio,
Officinali	erbe fresche (origano, aneto, menta, rosmarino, salvia, timo, coriandolo)
Cerealicole oleaginose e	Mais da granella, avena, segale, orzo, frumento, girasole, soia
Industriali	Pomodoro, barbabietola da zucchero, tabacco
Foraggiere	Erba medica, loiessa, favino
Floricole ornamentali e	Garofano, crisantemo, gerbera, gladiolo, lillium, poinsettia, rosa, aralia, asparago ornamentale
IV Gamma.	Rucola, lattughino, dolcetta, cicorino, foglie e steli di brassica, bietola da foglia, spinacino, crescione

Tabella 21

Tabella 22

Raggruppamento	Specie
Fruttiferi	Albicocco, ciliegio, melo, pesco, susino
Ortive	Aglio, carciofo, cavolo, cetriolo, cipolla, fagiolo, lattuga, melanzana, melone, patata, peperone, pomodoro, zucchini, zucca
Mais	Mais
Leguminose da granella	Cece, lenticchia, cicerchia, fava

Tabella 22

Tabella 23 – sovrapposibilità tra le azioni e tipologie connesse alla superficie della misura 10

	tipologia 10.1.1	tipologia 10.1.2.1a	tipologia 10.1.2.1b	tipologia 10.1.2.2	tipologia 10.1.3.1	tipologia 10.1.3.2	tipologia 10.1.4
tipologia 10.1.1		X	X	X	X	X	X
tipologia 10.1.2.1a	X						
tipologia 10.1.2.1b	X						
tipologia 10.1.2.2	X						
tipologia 10.1.3.1	X						
tipologia 10.1.3.2	X						
tipologia 10.1.4	X						

Tab 23

Clausola di revisione ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) n. 1305/2013:

Nel corso del periodo di impegno, è prevista la revisione per gli interventi delle diverse tipologie della misura, al fine di permetterne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori indicati per ciascuna tipologia, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti.

Per gli impegni la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, è prevista la revisione per gli interventi delle diverse tipologie della misura, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Conversione o adeguamento degli impegni (articolo 14 del regolamento (UE) n. 807/2014)

Se, in corso d'esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario richiede la sua trasformazione in un altro impegno, in caso di dotazione finanziaria sufficiente, può essere disposta la conversione nel nuovo impegno alle seguenti condizioni:

1. la trasformazione comporti indubbi vantaggi per l'ambiente o per il benessere degli animali;
2. l'impegno esistente risulti notevolmente rafforzato;
3. le tipologie per le quali viene assunto il nuovo impegno e la loro combinazione specifica siano previste dal programma di sviluppo rurale e dagli atti regionali di applicazione.

La durata del nuovo impegno è quella dell'intero periodo specificato nelle pertinenti tipologie di intervento, a prescindere dal periodo per il quale l'impegno originario sia già stato eseguito.

E' prevista la possibilità di adeguamento degli impegni in corso di esecuzione, in casi debitamente giustificati in considerazione del conseguimento degli obiettivi dell'impegno originario, per il periodo restante.

E' previsto l'adeguamento con la proroga degli impegni in corso, fino a 2 anni.

Casi in cui non si chiede rimborso (articolo 15 del regolamento (UE) n. 807/2014)

Nel caso in cui, nel corso del periodo di esecuzione di un impegno, il beneficiario aumenti la superficie della propria azienda, oppure la superficie oggetto di impegno e sussistano le condizioni per la concessione del sostegno previste dal programma di sviluppo rurale e dagli atti regionali di applicazione, può essere disposto:

1. la sostituzione dell'impegno originario del beneficiario con un nuovo impegno quinquennale. Il nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo previsto dalle pertinenti tipologie, indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originale sia già stato eseguito;
2. l'estensione dell'impegno alla superficie aggiuntiva, per tutto il restante periodo di esecuzione dell'impegno, a condizione che l'ampliamento in questione:
 - persegua l'obiettivo ambientale dell'impegno;
 - sia giustificato dalla natura dell'impegno, dalla dimensione della superficie aggiuntiva ammessa, che non può essere superiore ai 5 ettari e dalla durata del periodo restante dell'impegno, che deve essere superiore ai 2 anni;
 - non pregiudichi l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno.

Testo 1

8.2.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

8.2.11.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Art.29.
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 artt. 9 -14.
- Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014
- Regolamento (UE) n. 1303/2013

8.2.11.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Applicare un sostegno alla diffusione dei metodi di produzione biologica, differenziandolo per la “conversione” e per il mantenimento, va incontro alla domanda diffusa di adozione di pratiche di produzione rispettose dell’ambiente rurale.

La strategia del programma assegna alla misura un ruolo significativo per il perseguimento degli obiettivi ambientali contribuendo al soddisfacimento dei seguenti fabbisogni correlati ai pertinenti elementi dell’analisi SWOT:

F13 Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale correlato all’elemento S9 dell’analisi Swot ricchezza di risorse ambientali e paesaggistiche e buona presenza di aree protette, S11 consistente patrimonio di biodiversità e W43 Erosione genetica e declino della biodiversità in aree agricole

F16 Ridurre l'impatto delle attività agricole e forestali sulla risorsa idrica correlato all’elemento W24 – qualità delle acque

F17 Ridurre l'impatto delle attività agricole e forestali sulla matrice ambientale suolo correlato all’elemento W26 – pratiche colturali non sostenibili agevolano processi degenerativi del suolo anche in termini di struttura e sostanza organica

A tutti i produttori viene chiesto di rispettare le norme Europee contenute nei Regolamenti 834 / 2007 ed 889 / 2008 e negli eventuali provvedimenti nazionali vigenti in materia.

Nel contesto dello sviluppo rurale, l’agricoltura biologica contribuisce:

- 1) al miglioramento della qualità del suolo e dell'acqua;
- 2) al miglioramento della biodiversità agricola;
- 3) alla salvaguardia o aumento del contenuto di materia organica del suolo;
- 4) all'accrescimento della stabilità del suolo;

5) al miglioramento dell'attività biologica del suolo;

6) a prevenire la compattazione e l'erosione del suolo.

In "agricoltura biologica" è consentito solo l'uso di prodotti inclusi negli allegati tecnici di cui al Reg. Ce 889/2008. Anche le produzioni zootecniche prevedono il rispetto di numerosi parametri relativamente all'origine degli animali, alla qualità degli alimenti (anch'essi in assoluta prevalenza "biologici"), all'uso assolutamente ristretto dei medicinali veterinari.

Infatti con i sistemi di produzione biologica vengono assunti impegni che vanno oltre le regole di condizionalità di cui all'articolo 93 del regolamento UE 1306/2013, dei criteri minimi di attività di cui al punto c) sub ii) e iii) dell'articolo 4 del Regolamento UE 1307/2013, dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale. Inoltre, gli impegni assunti consentono un significativo abbattimento del consumo di prodotti chimici di sintesi a cui si correla il perseguimento di numerosi obiettivi di conservazione delle risorse naturali in primo luogo acqua e suolo.

Non da meno processi produttivi improntati a tali pratiche agronomiche contribuiscono, in una logica di lungo periodo coerente con i tempi dei processi pedologici, all'incremento della sostanza organica nei suoli e alla conservazione di una loro adeguata struttura fisica; elementi essenziali per garantire la fertilità dei suoli e per evitare condizioni di dissesto. Quale necessaria premessa, alle successive specifiche descrizioni per sottomisura, si rimarca l'esigenza di attivare adeguati strumenti di incentivazione nel settore della zootecnia biologica i cui processi produttivi determinano notevoli impatti sull'ambiente in generale e in particolare sulla componente clima.

La misura concorre principalmente al perseguimento della seguente priorità e focus area di cui all'articolo 5 del Reg. Ce 1305/2013:

4b – migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi, in quanto gli operatori dell'agricoltura biologica non usano prodotti di sintesi per la difesa fitosanitaria e la concimazione contribuendo in questo modo in particolare alla tutela della risorsa idrica

La misura contribuisce inoltre anche al perseguimento delle seguenti priorità e focus area:

3a - migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso regimi di qualità, la creazione di valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

4a - salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico

4c – prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;

5a – rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura

5d – ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

5e – promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio settore agricolo e forestale

La misura contribuisce a tutte le tematiche trasversali del programma: ambiente clima e innovazione.

1. **Innovazione:** il sostegno a sistemi di produzione biologici rappresenta un elemento di notevole qualificazione e recupero di un sistema produttivo sostenibile rispetto ai processi di intensivizzazione che l'evoluzione produttiva degli ultimi decenni è andata sempre più affermando.
2. **ambiente:** promuovere la riduzione dell'impatto ambientale delle attività agricole attraverso l'introduzione e mantenimento di metodi produttivi a basso impatto ambientale e favorendo la biodiversità essendo l'agricoltura biologica anche connessa all'uso di specie locali.
3. **clima:** le tecniche di agricoltura biologica contribuiscono sia a limitare le emissioni di carbonio nel settore agricolo e forestale, provenienti principalmente da fonti come l'allevamento zootecnico e l'uso di fertilizzanti, sia a favorire lo stock del carbonio nei suoli.

L'effetto moltiplicatore dei benefici ambientali è garantito dalla priorità data a progetti che partecipano alle sottomisure 16.1, 16.4 e 16.5.

Tali motivazioni richiedono una particolare attenzione verso sistemi di zootecnia biologica.

La misura è così articolata:

Sottomisura 11.1: Pagamento al fine d'introdurre pratiche e metodi di produzione biologica

- **Tipologia di intervento 11.1.1:** Conversione delle aziende agricole ai sistemi di agricoltura biologica

Sottomisura 11.2: Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

- **Tipologia di intervento 11.2.1:** Mantenimento delle pratiche e dei metodi di agricoltura biologica come definiti nel regolamento (CE) n 834/2007.

8.2.11.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.11.3.1. 11.1.1 : Conversione delle aziende agricole ai sistemi di agricoltura biologica

Sottomisura:

- 11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica

8.2.11.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Si intende incentivare gli agricoltori all'introduzione dei metodi di produzione biologica, attraverso l'adesione, per prima volta dopo la presentazione della domanda, al sistema di controllo nazionale per

l'agricoltura biologica e l'applicazione delle sue regole.

Le aziende aderenti all'operazione devono adottare sull'intera SAU aziendale e/o agli interi allevamenti, metodologie produttive biologiche conformi a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/2007 e dalla normativa nazionale vigente fatta eccezione per i casi di corpi separati.

Per “corpo separato” si intende quella parte della superficie aziendale separata da elementi fisici extra-aziendali che determinano soluzione di continuità del fondo. Tali elementi possono essere rappresentati a titolo di esempio da: strade almeno comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti, corpi fondiari extra-aziendali.

In tal caso l'azienda è tenuta comunque ad applicare gli adempimenti previsti dagli atti e dalle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione dell'articolo 93 del Reg. (CE) 1306/2013 e dei criteri minimi di attività di cui al punto c) sub ii) e iii) dell'articolo 4 del Regolamento UE 1307/2013, anche sulle superfici dei corpi non soggetti all'aiuto.

Ai sensi dell'art. 29 comma 3 del reg. (UE) n. 1305/2013, l'impegno è di 5 anni, di cui i primi, secondo le disposizioni nazionali in materia, vedranno l'azienda classificata in conversione: in particolare, i primi due anni anteriormente alla semina o, nel caso di prati permanenti, all'utilizzazione come foraggio biologico e i primi tre anni anteriormente al raccolto del prodotto biologico, nel caso di colture permanenti diverse dai foraggi. Dopo tale periodo l'azienda ricade nelle condizioni previste dalla sottomisura 11.2 operazione 11.2 “Mantenimento delle pratiche e dei metodi di agricoltura biologica, come definiti nel regolamento (CE) n 834/2007”.

Impegni obbligatori:

- 1) Inserimento nel Sistema di controllo Nazionale (SIB);
- 2) Compilazione della documentazione obbligatoria prevista dal Sistema di Controllo;

Per le produzioni vegetali

- 3) Ricorso ai prodotti compresi negli allegati tecnici al Reg 889/ 2008 e s.m.i. e compatibili alla normativa nazionale sui fitofarmaci;
- 4) Esclusivo uso dei prodotti compresi negli allegati tecnici al Reg 889/2008 e s.m.i. compatibili alla normativa nazionale sui fertilizzanti;
- 5) Uso di materiale di riproduzione vegetativa obbligatoriamente ottenuto anch'esso con “metodo biologico” (nel caso di piantine di orticole da trapianto) e preferibilmente con “metodo biologico” (in tutti gli altri casi). Nel caso non sia obbligatorio, gli operatori sono tenuti ad applicare procedure stabilite con decreti del MiPAAF, che prevedono la richiesta di opportuna deroga;

Per le produzioni zootecniche

- 6) Rispetto delle norme di produzione animale di cui al al Reg 889/ 2008 e s.m.i. compatibili alla normativa nazionale sui fertilizzanti.

8.2.11.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Pagamento compensativo a superficie (€/ha/anno).

8.2.11.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Reg CE 834/2007 del 28/06/2007 E SMI (in GUUE L 189 del 20/07/2007) relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91
- Reg CE 889/2008 del 05/09/2008 E SMI (in GUUE serie L 250 del 18/09/2008) recante "modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli"
- DGR n. 583 del 02/08/2010 – (BURC n 55 del 09/08/2010) "Recepimento del DM del 7 aprile 2006 ad oggetto Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento. Integrazioni per l'allevamento bufalino. Allegato"
- DM n. 2049 del 01/02/2012 – (G.U. n. 70 del 23/03/2012) "Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'articolo 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.
- DM n. 18321 del 09/08/2012 (G.U n. 227 del 28/09/2012) "Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni".
- DM n. 15962 del 20/12/2013 – (G.U. 33 del 10/02/2014) "Disposizioni per l'adozione di un elenco di «non conformità » la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori, ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008, modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013".
- Legge n. 109 del 7 marzo 1996 - Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.

8.2.11.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori singoli o associati in attività ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e delle disposizioni nazionali di applicazione

8.2.11.3.1.5. Costi ammissibili

L'aiuto compensa le perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti per quanto riguarda la conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica, come definito nella normativa pertinente all'agricoltura biologica. Il calcolo dei costi aggiuntivi e perdita di reddito relativi alle pratiche di agricoltura biologica, che rispettano gli obblighi di base, è stabilito dal loro confronto con metodi di coltivazione convenzionali.

La misura compensa i minori ricavi e/o i maggiori costi dei processi produttivi collegati al rispetto del metodo di agricoltura biologica ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/07, conformemente al Reg. (UE) n. 1305/2013, ed in particolare agli articoli 29 e 62, nei confronti con l'agricoltura convenzionale.

Il sostegno è concesso per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori (baseline):

1. Condizionalità (stabilita a norma del titolo VI, Capo I del Reg (UE) n. 1306/2013);
2. Pertinenti criteri per il mantenimento della superficie agricola e lo svolgimento di attività agricola (stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Reg n. 1307/2013);
3. Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
4. Inverdimento (greening) - dato dalle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente che gli agricoltori dovranno rispettare come nuova componente della PAC. Per accedere a tale pagamento, gli agricoltori dovranno rispettare i seguenti requisiti di inverdimento di base: a) diversificazione delle colture; b) mantenimento dei prati permanenti; c) presenza di aree di interesse ecologico (EFA);
5. Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale.

8.2.11.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

I pagamenti sono accordati, per le superfici agricole ubicate nel territorio regionale, ai beneficiari che:

- coltivano una superficie minima per tutte le colture pari a 0,50 ha di SAU ad eccezione di 0,30 ha di SAU per le ortive e 0,20 Ha di SAU per le floricole, vite e limone;
- aderiscono per la prima volta al sistema biologico con l'intera SAU aziendale ovvero con corpi separati, come stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/2007, che non abbiano *ricevuto provvidenze quinquennali per l'adesione a disciplinari biologici a valere del Reg. CE n. 1257/99 (PSR 2000/2006) o del Reg CE n. 1698/05 (PSR 2007/2013)* dopo la presentazione della domanda di sostegno;
- dimostrano il possesso delle superfici oggetto di aiuto in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8.1

L'azienda zootecnica biologica è quella assoggetta al controllo dell'organismo di certificazione e pertanto deve rispettare i parametri dalla normativa vigente in materia e la zootecnia deve essere inclusa nel documento giustificativo.

8.2.11.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la definizione di criteri di selezione.

Se del caso saranno applicati criteri di selezione per il perseguimento di obiettivi di tutela ambientale assegnando priorità di finanziamento:

- alle aziende in aree a vario titolo protette e zone svantaggiate;
- alle aziende che aderiscono ad azioni collettive, in particolare quelle attivate dalla Regione ai sensi dell'art. 35 "Cooperazione" del Regolamento (UE) n.1305/2013.

8.2.11.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Si tratta di un aiuto a superficie valutato a seguito dell'adesione volontaria degli operatori agricoli agli impegni previsti dalla misura. Il calcolo del pagamento compensativo tiene conto delle disposizioni nazionali in merito all'applicazione dell'art. 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013. Nella sezione relativa al calcolo del pagamento è indicato che si tiene conto anche dei costi di transazione valutati fino al 20% in più rispetto ai pagamenti compensativi per ciascun raggruppamento culturale.

Per le aziende zootecniche biologiche, il pagamento compensativo è sempre commisurato alla superficie. L'agricoltore può beneficiare del pagamento supplementare per la zootecnia biologica, per le superfici destinate a colture cerealicole ad uso zootecnico e/o a foraggiere avvicendate fino ad un carico massimo di 2 UBA/ha (Regolamenti CE n. 834/2007 e n. 889/2008), valutato come consistenza media annua e relativo ad animali inseriti nel sistema del biologico ed appartenenti alle specie ammissibili (bovini e bufalini). Per il calcolo del pagamento compensativo per ettaro, in ogni caso, si farà riferimento all'effettivo carico di bestiame indicato nella domanda di aiuto, che comunque non potrà superare le 2 UBA/ha. Per le superfici destinate a pascolo e prato pascolo il pagamento compensativo corrisponde solo a quello determinato per la zootecnia biologica. (figura 1)

I pagamenti previsti sono cumulabili con le indennità di cui alla misura 13 in attuazione dell'articolo 31 del Reg. UE 1305/2013 e con i pagamenti compensativi previsti all'articolo 28, limitatamente alle operazioni 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4. Non sono cumulabili con i pagamenti compensativi per la sottomisura 11.2 I pagamenti della presente tipologia di intervento sono cumulabili con gli altri strumenti di intervento previsti dal PSR Campania 2014/2020.

	Tutte le Macroaree	Macroaree A/B	Macroaree C/D
olivo	822		
vite	900*		
fruttiferi maggiori		900**	900**
fruttiferi minori		900*	900*
ortive		600*	600*
officinali	600*		
cerealicole	400		
industriali	600*		
Foraggiere avvicendate	454		
Pagamento combinato per aziende zootecniche bovine (supplemento max 203 €/ha)			
Cerealicole ad uso zootecnico	600*		
Foraggiere avvicendate	600*		
Prati-pascoli e pascoli	203		
Pagamento combinato per aziende zootecniche bufaline (supplemento max 408 €/ha)			
Cerealicole ad uso zootecnico	600*		
Foraggiere avvicendate	600*		
Prati-pascoli e pascoli	408		

*Importo compensativo ridotto al massimale previsto dall'Allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013

Figura 1 – Pagamento compensativo annuo per ettaro

8.2.11.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura.

8.2.11.3.1.9.2. Misure di attenuazione

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura.

8.2.11.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura.

8.2.11.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Informazioni specifiche* della misura.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Informazioni specifiche* della misura.

8.2.11.3.2. 11.2.1 : Mantenimento delle pratiche e dei metodi di agricoltura biologica come definiti nel regolamento (CE) n. 834/2007.

Sottomisura:

- 11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

8.2.11.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Le aziende aderenti all'operazione devono adottare sull'intera SAU aziendale e/o agli interi allevamenti, metodologie produttive biologiche conformi a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/2007 e dalla normativa nazionale vigente fatta eccezione per i casi di corpi separati.

Per “corpo separato” si intende quella parte della superficie aziendale separata da elementi fisici extra-aziendali che determinano soluzione di continuità del fondo. Tali elementi possono essere rappresentati a titolo di esempio da: strade almeno comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti, corpi fondiari extra-aziendali.

In tal caso l'azienda è tenuta comunque ad applicare gli adempimenti previsti dagli atti e dalle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione dell'articolo 93 del Reg. (UE) 1306/2013 e dei criteri minimi di attività di cui al punto c) sub ii) e iii) dell'articolo 4 del Regolamento UE 1307/2013 anche sulle superfici dei corpi non soggetti all'aiuto.

Ai sensi dell'art. 29 comma 3 del reg. (UE) n. 1305/2013, l'impegno è di 5 anni fermo restando che impegni successivi a quelli realizzati nel primo periodo possono avere una durata non inferiore a 2 anni.

Impegni obbligatori:

1. Inserimento nel Sistema di controllo Nazionale;
2. Compilazione della documentazione obbligatoria prevista dal Sistema di Controllo;

Per le produzioni vegetali:

3. Ricorso ai prodotti compresi negli allegati tecnici al Reg 889/ 2008 e s.m.i. e compatibili alla normativa nazionale sui fitofarmaci;
4. Esclusivo uso dei prodotti compresi negli allegati tecnici al Reg 889/2008 e s.m.i. compatibili alla normativa nazionale sui fertilizzanti;
5. Uso di materiale di riproduzione vegetativa obbligatoriamente ottenuto anch'esso con “metodo biologico” (nel caso di piantine di orticole da trapianto) e preferibilmente con “metodo biologico” (in tutti gli altri casi). Nel caso non sia obbligatorio gli operatori sono tenuti ad applicare procedure stabilite con decreti del MiPAAF che prevedono la richiesta di opportuna deroga;

Per le produzioni zootecniche

6. Rispetto delle norme di produzione animale di cui al al Reg 889/ 2008 e s.m.i. compatibili alla normativa nazionale sui fertilizzanti.

8.2.11.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Pagamento compensativo a superficie (€/ha/anno).

8.2.11.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Reg CE 834/2007 del 28/06/2007 E SMI (in GUUE L 189 del 20/07/2007) relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91
- Reg CE 889/2008 del 05/09/2008 E SMI (in GUUE serie L 250 del 18/09/2008) recante “modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli”
- DGR n. 583 del 02/08/2010 – (BURC n 55 del 09/08/2010) “Recepimento del DM del 7 aprile 2006 ad oggetto Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento. Integrazioni per l'allevamento bufalino. Allegato”
- DM n. 2049 del 01/02/2012 – (G.U. n. 70 del 23/03/2012) “Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'articolo 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.
- DM n. 18321 del 09/08/2012 (G.U. n. 227 del 28/09/2012) “Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni”.
- DM n. 15962 del 20/12/2013 – (G.U. 33 del 10/02/2014) “Disposizioni per l'adozione di un elenco di «non conformità » la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori, ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008, modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013”.
- Legge n. 109 del 7 marzo 1996 - Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.

8.2.11.3.2.4. Beneficiari

Agricoltori singoli o associati in attività ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e delle disposizioni nazionali di applicazione.

8.2.11.3.2.5. Costi ammissibili

L'aiuto compensa le perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti per quanto riguarda il mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica, come definito nella normativa pertinente all'agricoltura biologica. Il calcolo dei costi delle pratiche di agricoltura biologica è stabilito dal loro confronto con metodi di coltivazione convenzionali.

La misura compensa i minori ricavi e/o i maggiori costi dei processi produttivi collegati al rispetto del metodo di agricoltura biologica ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/07, conformemente al Reg. (UE) n. 1305/2013, ed in particolare agli articoli 29 e 62.

Il sostegno è concesso per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori (baseline):

1. Condizionalità (stabilita a norma del titolo VI, Capo I del Reg (UE) n. 1306/2013);
2. Pertinenti criteri per il mantenimento della superficie agricola e lo svolgimento di attività agricola (stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Reg n. 1307/2013);
3. Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
4. Inverdimento (greening) - dato dalle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente che gli agricoltori dovranno rispettare come nuova componente della PAC. Per accedere a tale pagamento, gli agricoltori dovranno rispettare i seguenti requisiti di inverdimento di base: a) diversificazione delle colture; b) mantenimento dei prati permanenti; c) presenza di aree di interesse ecologico (EFA);
5. Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale.

8.2.11.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

I pagamenti sono accordati, per le superfici agricole ubicate nel territorio regionale, ai beneficiari che:

- coltivano una superficie minima per tutte le colture pari a 0,50 ha di SAU ad eccezione di 0,30 ha per le ortive e 0,20 Ha per le floricole, vite e limone;
- dimostrano il possesso delle superfici oggetto di aiuto in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8.1

8.2.11.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la definizione di criteri di selezione.

Se del caso saranno applicati criteri di selezione per il perseguimento di obiettivi di tutela ambientale assegnando priorità di finanziamento:

- alle aziende in aree a vario titolo protette e zone svantaggiate;
- alle aziende che aderiscono ad azioni collettive, in particolare quelle attivate dalla Regione ai sensi

dell'art. 35 "Cooperazione" del Regolamento (UE) n.1305/2013.

8.2.11.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Si tratta di un aiuto a superficie valutato a seguito dell'adesione volontaria degli operatori agricoli agli impegni previsti dalla misura. Il calcolo del pagamento compensativo tiene conto delle disposizioni nazionali in merito all'applicazione dell'art. 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013 (figura 2). Nella sezione relativa al calcolo del pagamento è indicato che si tiene conto anche dei costi di transazione valutati fino al 20% in più rispetto ai pagamenti compensativi per ciascun raggruppamento culturale.

I pagamenti previsti sono cumulabili con le indennità di cui alla misura 13 in attuazione dell'articolo 31 del Reg. UE 1305/2013 e con i pagamenti compensativi previsti all'articolo 28, limitatamente alle operazioni 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4. Non sono cumulabili con i pagamenti compensativi per la sottomisura 11.1 I pagamenti della presente tipologia di intervento sono cumulabili con gli altri strumenti di intervento previsti dal PSR Campania 2014/2020.

	Tutti i sistemi	sistema A/B	sistema C/D
olivo	599		
vite	900*		
fruttiferi maggiori		900**	900**
fruttiferi minori		900*	900*
ortive		600*	600*
officinali	600*		
cerealicole	329		
industriali	600*		
Foraggere avvicendate	359		

*Importo compensativo ridotto al massimale previsto dall'Allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013

Figura 2 – Pagamento compensativo annuo per ettaro

8.2.11.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura.

8.2.11.3.2.9.2. Misure di attenuazione

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura.

8.2.11.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura.

8.2.11.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Informazioni specifiche* della misura.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Informazioni specifiche* della misura.

8.2.11.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R 5 - Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni: - In particolare i rischi riguardano i seguenti aspetti: Assoggettamento al sistema di controllo per l'agricoltura e la zootecnia

biologica - mancato rispetto degli impegni - mancato rispetto del regolamento (CE) n. 834/2007 e 889/2007

R 8 - Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento. In particolare, per quanto concerne tale misura i rischi derivati dalla mancanza di un adeguato sistema di controllo e gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento sono: doppio finanziamento con le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - difformità di superficie e tipo di coltura - difformità nel numero di UBA;

R 9 - Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di più soggetti attuatori.

8.2.11.4.2. Misure di attenuazione

M 5 - Non sono stati inclusi nella tipologia di intervento vincoli e impegni ritenuti non verificabili e/o controllabili. Con apposito provvedimento dell'AdG, inoltre, sono saranno definite le più appropriate modalità di controllo per gli impegni ritenuti più critici.

In particolare i rischi sopra indicati saranno mitigati con le seguenti azioni:

- la notifica al portale del Sistema Informativo Biologico (S.I.B.);
- Presenza della documentazione probante di spesa relativa agli acquisti dei mezzi tecnici per l'annualità del pagamento compensativo;
- Controlli effettuati dell'Organismo di controllo autorizzato;
- Attivazione di un sistema di controlli amministrativi;
- Attivazione di un sistema di controlli a carico dell'Organismo Pagatore.

M8 - L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

I rischi specifici sopra indicati sono mitigati con le seguenti azioni:

- Registrazioni delle particelle oggetto di impegno nel SIGC;
- Iscrizione nella banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica;
- Calcolo dei pagamenti compensativi effettuato escludendo i costi connessi al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 43 del Reg. UE 1307/2013.

M9 - L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi:

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli

esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

8.2.11.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.11.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Impegno per le tipologie 11.1.1 e 11.2.1	Condizionalità DM 180 23.01.2015 (Allegato 1)	Criteri ed attività minime (Reg. 1307/13, art.4 par. 1 lettera c, punti ii e iii)	Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e all'uso dei prodotti fitosanitari	Altri requisiti nazionali e regionali	Pratiche ordinarie, se diverse rispetto agli obblighi	Significato agronomico e ambientale	Costi aggiunti e/o mancati redditi derivanti dagli impegni presi in conto per il calcolo dei pagamenti
Inserimento nel Sistema di controllo Nazionale	Non esistono norme di condizionalità che afferiscono a questo impegno	Impegno specifico del biologico che non è riferibile alla normativa indicata	Tale impegno non è presente nell'allegato 7 al DM 180/2015 (decreto condizionalità)	Non sono presenti ulteriori requisiti regionali o nazionali	Il ricorso all'agricoltura biologica ancora non rientra nell'ordinarietà campana fortemente legate a indirizzi produttivi convenzionali	Il ricorso all'agricoltura biologica rappresenta un approccio maggiormente sostenibile per le produzioni agricole in quanto esse sono obbligate al rispetto di disciplinari di produzione che prevedono un migliore uso delle diverse risorse ambientali coinvolte (acqua e suolo) oltre che garantire maggiore benessere per gli animali e una maggiore attenzione alla salute degli operatori	Impegno non oggetto di pagamento compensativo
Compilazione della documentazione obbligatoria dal Sistema di Controllo	CCO 4Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. Obblighi vigenti: -Registrazione degli usi e di ogni analisi rilevante per la salute	Impegno specifico del biologico che non è riferibile alla normativa indicata	Tale impegno non è presente nell'allegato 7 al DM 180/2015 (decreto condizionalità)	Il registro dei trattamenti tenuto dagli agricoltori ai sensi del DPR 55/2012 prevede esclusivamente e la registrazione cronologica	Il ricorso all'agricoltura biologica ancora non rientra nell'ordinarietà campana fortemente legate a indirizzi produttivi convenzionali	Il ricorso all'agricoltura biologica rappresenta un approccio maggiormente sostenibile per le produzioni agricole in quanto esse sono obbligate al rispetto di disciplinari di produzione che prevedono un migliore uso delle	Il pertinente costo dell'impegno è inserito nei costi di transazione

Figura 3 - Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili.1

Ricorso ai prodotti compresi negli allegati tecnici al Reg. 89/2008 e s.m.i. e compatibili alla normativa nazionale sui fitofarmaci	GD/10-Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Impegni vigenti: A. Registrazione degli interventi fitosanitari (quadrerno di campagna) B. rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; C. presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN); Inoltre, per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), c'è l'obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino). GD4 -Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. Obblighi vigenti: -Stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari; -Corretto uso del p.f.;	Tale specifico impegno va oltre le disposizioni del mantenimento di una superficie agricola e dell'attività agricola minima come previste dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e 1420 del 26 febbraio 2015	DM 180 23.01.2015 (Allegato 7) Impegno b) gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del D.lgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (posse del bollettino fitosanitario ufficiale, provinciale o zonale, su supporto cartaceo, informatico, telematico ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale;	Non sono presenti ulteriori requisiti nazionali e regionali	Difesa integrata (Allegato III del D.Lgs n.150/2012 e che al punto A.7.2.3 del PAN) Conoscere i dati meteorologici del territorio d'interesse e dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio Disporre di bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture	de i trattamenti fitosanitari eseguiti fino alla raccolta	diverse risorse ambientali coinvolte (acqua e suolo) oltre che garantire maggiore benessere per gli animali e una maggiore attenzione alla salute degli operatori	Maggiori costi per l'acquisto dei prodotti fitosanitari ammissibili e per la manodopera necessaria alle operazioni di difesa delle colture dai parassiti. Minori costi per l'acquisto di carburante Minori guadagni
---	---	--	---	---	--	---	---	--

Figura 3 - Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili.2

Esclusivo uso dei prodotti compresi negli allegati tecnici al Reg. 889/2008 e s.m.i. compatibili alla normativa nazionale sui fertilizzanti	-Registrazione degli usi e di ogni analisi rilevante per la salute BOAA 3	Tale specifico impegno va oltre le disposizioni del mantenimento di una superficie agricola e dell'attività agricola minima come previste dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e 1420 del 26 febbraio 2015	professionali di prodotti fitosanitari hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto dal CCIO.	Non sono presenti ulteriori requisiti nazionali e regionali	Nell'ordinarietà gli agricoltori per quanto attiene la fertilizzazione ricorrono all'utilizzo di fertilizzante senza il ricorso alle analisi del terreno e in base alle rese massime attese per ogni specifica coltura.	Il ricorso all'agricoltura biologica rappresenta un approccio maggiormente sostenibile per le produzioni agricole in quanto esse sono obbligate al rispetto di discipline di produzione che prevedono un migliore uso delle diverse risorse ambientali coinvolte (acqua e suolo) oltre che garantire maggiore benessere per gli animali e una maggiore attenzione alla salute degli	Minori costi per l'acquisto di concimi. Maggiori costi per le operazioni di gestione della fertilità del terreno
---	--	--	---	---	---	---	---

Figura 3 - Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili.3

Figura 3 - Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili.⁴

Uso di materiale vegetativa di riproduzione obbligatoriamente ottenuto anch'esso con "metodo biologico" (nel caso di piantine di orticole da trapianto) e preferibilmente con "metodo biologico" (in tutti gli altri casi). Nel caso non sia obbligatorio gli operatori sono tenuti ad applicare procedure stabilite decreti del MIPAAF che prevedono la richiesta di opportuna deroga	CCO 4 Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. Obblighi vigenti: - Registrazione degli usi e di ogni analisi rilevante per la salute	Tale specifico impegno va oltre le disposizioni del regolamento di mantenimento di una superficie agricola e dell'attività agricola minima come previste dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e 1420 del 26 febbraio 2015	Non sono presenti ulteriori requisiti nazionali e regionali	Nell'ordinarietà il materiale di riproduzione vegetativa non è ottenuto con metodo biologico	Il ricorso all'agricoltura biologica rappresenta un approccio maggiormente sostenibile per le produzioni agricole in quanto esse sono obbligate al rispetto di disciplinari di produzione che prevedono un migliore uso delle diverse risorse ambientali coinvolte (acqua e suolo) oltre che garantire maggiore benessere per gli animali e una maggiore attenzione alla salute degli operatori	Maggiore costo per l'acquisto dei semi
Rispetto delle norme di produzione animale di cui al Reg 853/2008 applicabili alla normativa nazionale sui fertilizzanti	CCO 4 – Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. Obblighi pertinenti vigenti individuati nel DM n.180/2015 per le produzioni animali, produzione di latte crudo e per la produzione di uova CCO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonale, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 89/299/CEE. Le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D. lgs n. 159/2006 e precisati nel DM n. 180/2015 Per i suini:	Tale specifico impegno va oltre le disposizioni del regolamento di mantenimento di una superficie agricola e dell'attività agricola minima come previste dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e 1420 del 26 febbraio 2015.	Non sono presenti ulteriori requisiti nazionali e regionali	L'ordinarietà obbliga al rispetto del green art. 43 del Reg UE 1307/2013 ed in particolare il mantenimento dei pascoli. L'impegno della zootecnica biologica va oltre l'ordinarietà	Il ricorso all'agricoltura biologica rappresenta un approccio maggiormente sostenibile per le produzioni agricole in quanto esse sono obbligate al rispetto di disciplinari di produzione che prevedono un migliore uso delle diverse risorse ambientali coinvolte (acqua e suolo) oltre che garantire maggiore benessere per gli animali e una maggiore attenzione alla salute degli operatori	L'impegno di utilizzo limitato di farmaci veterinari determina costi per acquisti legati alla sanità dell'allevamento. L'impegno di maggiore disponibilità di spazi aperti per il libero movimento degli animali allevati comporta

Figura 3 - Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili.5

	CCO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini. Obblighi vigenti: quelli previsti dal D.lgs n. 200/2010, comprese le deroghe e riguardanti: - Comunicazione dell'azienda alla SL; - Tenuta del registro aziendale e comunicazione della consistenza dell'allevamento; - Identificazione e registrazione degli animali Per i bovini: CCO 7 – Regolamento n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97. Impegni vigenti riguardano: - La registrazione dell'azienda presso l'ASL e in BDN; - Identificazione e registrazione degli animali; - Registro aziendale; - Movimentazione dei capi in ingresso; - Movimentazione dei capi in uscita Per ovini e caprini: CCO 8 – Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE Impegni vigenti riguardano: - La registrazione dell'azienda presso l'ASL e in BDN; - Registro aziendale e BDN; - Identificazione e registrazione degli animali; Per i bovini: CCO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. Obblighi relativi al D. lgs 126/2011 Per i suini: CCO 12 – Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. Obblighi relativi al D. lgs 122/2011							maggiori costi di manodopera per la cura degli animali e minori performance produttive
--	---	--	--	--	--	--	--	--

Figura 3 - Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili.6

Per le aziende zootecniche: CCO 13 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. Obblighi relativi al D. lgs 146/2001	

Figura 3 - Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili.7

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

I pagamenti compensativi per ettaro, e per anno, che spettano ai beneficiari per l'adesione agli impegni previsti dalle tipologie d'intervento delle sottomisure 11.1 e 11.2 sono composti da tre quote:

- a) aggravio costi rispetto alla baseline. Nel seguito della relazione si continuerà ad usare per brevità tale definizione specificando che sotto tale voce va intesa una valutazione complessiva delle variazioni dei costi che l'azienda deve sostenere a seguito dell'adesione agli impegni;
- b) mancato guadagno rispetto alla baseline;
- c) eventuali costi di transazione.

PRODUZIONI VEGETALI

I pagamenti compensativi sono stati valutati per colture specifiche rappresentative di un raggruppamento per ambiti territoriali individuati. Le colture specifiche rappresentative sono state selezionate, oltre che secondo criteri di rappresentatività sul territorio (nell'ambito del raggruppamento) anche secondo il criterio del minore differenziale di perdita di reddito e sovraccosti (rispetto alle altre colture del raggruppamento) al fine di evitare rischi di sovracompensazione del premio rispetto alle effettive perdite di reddito conseguenti all'applicazione degli impegni della produzione biologica.

In figura 4 si riporta la tabella riepilogativa e non esaustiva delle colture che rientrano nei raggruppamenti colturali individuati sulla base dei processi produttivi simili ed equiparabili o che, comunque, non presentano rischi di sovracompensazioni da parte dei pagamenti previsti per l'applicazione degli impegni della misura 11.

L'Autorità di Gestione, nei propri atti di applicazione della misura, integra in tali raggruppamenti colturali, altre colture eventualmente richieste, sulla base dei criteri sopra enunciati.

a) Aggravio costi

Per la quantificazione economica dell'aggravio derivante dall'adesione alle diverse operazioni sono stati presi come riferimento di base (baseline) i costi di produzione dell'agricoltura regionale, approvati con DRD n. 54 del 30 novembre 2006. Essi si riferiscono ad oltre 400 processi produttivi, frutto di rilevazione diretta in aziende diffuse sul territorio regionale e che, pertanto, rappresentano le normali pratiche utilizzate di consuetudine in Campania.

La metodologia per il calcolo dei pagamenti compensativi, inoltre, tiene conto esclusivamente dei maggiori costi conseguenti all'applicazione di quegli impegni della produzione biologica che non rientrano già nei requisiti minimi per l'uso dei fitofarmaci e fertilizzanti, nei criteri di gestione obbligatoria e nelle pratiche di

mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali, che costituiscono la baseline della misura.

Sono stati presi in considerazione, quale base di calcolo, i costi di produzione riportati nello schema economico di cui alla figura 5.

I valori economici sono stati indicizzati al 2014 utilizzando i prezzi dei mezzi correnti di produzione dell'ISMEA, che li determina per conto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. In figura 6 i parametri di indicizzazione del 2006 e del 2014 con il delta che è stato applicato alle rispettive voci.

Il calcolo degli aggravi economici sostenuti dalle aziende aderenti alla misura è stato effettuato applicando, alle corrispondenti categorie di costo, le variazioni stimate tra baseline e i corrispondenti processi condotti secondo le prescrizioni delle diverse tipologie di intervento, esclusivamente per gli impegni che riguardano la fertilizzazione, la lotta ai parassiti e le prescrizioni relative all'uso delle sementi (ove applicabile).

Dall'analisi dei dati economici, secondo le determinazioni già effettuate per il calcolo dei pagamenti dell'analoga azione b) "agricoltura biologica" della precedente programmazione, emerge che la media degli aggravi dei costi è quanto riportato nella figura 7.

b) mancato guadagno e calcolo complessivo

L'applicazione dei metodi di produzione biologica comporta una riduzione dei risultati produttivi attesi, prendendo in considerazione esclusivamente gli impegni che riguardano la fertilizzazione delle colture e la lotta ai parassiti, quantificabili fino ad una percentuale del 20%. E' stato stimato che con l'adozione della produzione biologica le rese calano drasticamente da un minimo del 10-11% fino al 33%. La metodologia di calcolo ha tenuto conto dei livelli produttivi di riferimento e il prezzo espresso in €/ql per la determinazione della PLV, del reddito lordo in assenza di contributi e del reddito lordo totale (figura 8).

Per i prezzi delle produzioni sono stati utilizzati i prezzi rilevati da Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA. Banca dati prezzi all'origine, <http://www.ismeaservizi.it/prezzi-agroalimentari/origine/banca-dati>).

Per le aziende con superfici in conversione, il pagamento compensativo è stato calcolato con un incremento di circa il 2% del prezzo medio di vendita dei prodotti, piuttosto che nella misura indicata per le produzioni biologiche in mantenimento che è pari a circa il 5%.

c) costi di transazione

Oltre ai costi strettamente correlati al mantenimento degli impegni relativi alla fertilizzazione, alla lotta ai parassiti e alle prescrizioni relative all'uso delle sementi, sono stati considerati anche i costi di transazione. Tali costi riguardano soprattutto la gestione della pratica di finanziamento (visure catastali, compilazione della domanda, iter procedurale, ecc) e gli impegni amministrativi specifici (tenuta dei registri previsti dagli organismi di controllo, ecc.).

Per stabilire il costo di transazione è stato stimato il costo, per l'agricoltore, dei tempi impiegati nel disbrigo delle pratiche di registrazione, contatti con gli enti ecc., che risulta sempre superiore al 20% del pagamento calcolato considerando aggravi di costo e mancato guadagno derivanti dagli impegni della misura. Pertanto, il costo di transazione è stato determinato nel 20% del calcolo compensativo.

PRODUZIONI ZOOTECNICHE

Per la zootecnia biologica si attiva esclusivamente la sottomisura 11.1.

I pagamenti compensativi per ettaro e per anno, che spettano ai beneficiari per l'adesione agli impegni previsti dalla tipologia d'intervento 11.1.1 tengono conto esclusivamente della riduzione del risultato produttivo. Non si prendono in conto i costi aggiuntivi in quanto non rilevanti.

I pagamenti compensativi sono stati valutati per gli allevamenti da latte bovini e bufalini e copriranno quindi solo questi settori. Tali settori sono i più rappresentativi della Regione.

Dati utilizzati per il calcolo del premio

Quantità delle produzioni

Le differenze tra la produzioni di latte in aziende biologiche e convenzionali è stata effettuata, per le bufale, utilizzando i dati dell'Associazione Italiana Allevatori (AIA) relativi ai controlli funzionali per il triennio 2012-2014; per i bovini da latte utilizzando i dati desunti dalla pubblicazione "Indagine conoscitiva presso le aziende zootecniche biologiche della Regione Lazio" (INEA, Istituto sperimentale per la Zootecnia, Istituto Sperimentale per la nutrizione delle Piante e CRPA; 2003) prodotta con fondi MIPAAF (fig. 9).

Valore delle produzioni

Per il prezzo del latte bovino, è stato utilizzato il prezzo medio del latte rilevato da ISMEA per il periodo luglio 2014-agosto 2015 che è risultato pari 0,35 euro/kg.

Per il prezzo del latte bufalino si è fatto riferimento a rilevazioni effettuate direttamente dalla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania, che ha quantizzato in 1,20 euro/kg il prezzo medio annuo in produzione convenzionale.

Il calcolo dei minori guadagni è stato effettuato moltiplicando il prezzo del latte per la minore produzione ottenuta applicando il metodo biologico (fig. 10).

Per calcolare il pagamento compensativo da corrispondere alle aziende zootecniche in conversione biologica, per un periodo massimo di tre anni, sulla base della SAU esclusivamente destinata alle produzioni vegetali per l'alimentazione zootecnica dell'azienda stessa, in considerazione dei minori guadagni dovuti alle riduzioni produttive non compensate da un maggior prezzo del prodotto nella fase di conversione, si considera il carico massimo di 2 UBA/ha secondo le disposizioni dei Regolamenti CE n. 834/2007 e n. 889/2008. Per il calcolo del pagamento compensativo per ettaro, in ogni caso, si farà riferimento all'effettivo carico di bestiame indicato nella domanda di aiuto, che comunque non potrà superare le 2 UBA/ha (fig. 11).

Il pagamento compensativo per la zootecnia biologica è combinato con i pagamenti compensativi per le superfici destinate a colture cerealicole ad uso zootecnico e/o a foraggiere avvicendate. Tale combinazione è possibile in quanto trattassi di due impegni separati (coltura foraggera, ivi compresi cereali foraggeri, ed allevamento biologico senza prendere in conto il sovraccosto dell'alimentazione). In ogni caso il pagamento compensativo cumulato non potrà superare i 600 euro/ha per le cerealicole ad uso zootecnico e/o le foraggiere avvicendate. Nel caso di superfici destinate a pascolo e prato pascolo il pagamento compensativo corrisponde solo a quello determinato per la zootecnia biologica.

Segue testo 1

Raggruppamento colturale	Colture
Olivo	Olivo
Vite	Vite
Fruttiferi maggiori	Pesco, agrumi, albicocco, kaki, fragola, melo, pero, susino
Fruttiferi minori	Actinidia, nocciolo, castagno, ciliegio, fico, nespolo, noce
Ortive	Patata, asparago, bietola, carciofo, carota, ravanello, cetriolo, zucchini, zucca, cipolla, cece, fagiolino, fagiolo, lenticchia, lattuga, indivia, melanzana, melone, cocomero, peperone, pisello, radicchio, cicoria, finocchio, cavoli, aglio, basilico, fava, prezzemolo, sedano, spinacio, rucola, lattughino, dolcetta, cicorino, foglie e steli di brassica, bietola da foglia, spinacino, crescione
Officinali	Erbe fresche (origano, aneto, menta, rosmarino, salvia, timo, coriandolo)
Cerealicole e oleaginose	Mais da granella, avena, segale, orzo, frumento, girasole, soia
Industriali	Pomodoro, barbabietola da zucchero, tabacco
Foraggere	Erba medica, loiessa, favino

figura 4- Raggruppamenti colturali

a) Operazioni colturali
a.1) Potatura
a.2) Lavorazione del terreno
a.3) Gestione erbe infestanti
a.4) Concimazione
a.5) Trattamenti antiparassitari
a.6) Raccolta e trasporto
a.7) Irrigazione
b) Mezzi tecnici
b.1) Concimi
b.2/3) Antiparassitari/diserbanti
b.4) Piantine/semi
b.5) carburanti/lubrificanti
c) Noleggio e contoterzismo
Totale costi colturali (a+b+c+d)

figura 5 -Costi colturali

Indice Ismea dei prezzi dei mezzi correnti di produzione (Base 2000=100)

	2006	2014	delta 2014-2006
Sementi	111	125,13	14,13
Concimi	116,3	169,97	53,67
Antiparassitari	105,8	118,35	12,55
Carburanti	103,6	134,88	31,28
Lubrificanti	113	131,94	18,94
Lavoro conto terzi	105,8	105,8	0
Salari	124,4	147,36	22,96

dati 2006: Outlook dell'agroalimentare italiano - Rapporto Annuale - Vol. II ISMEA ottobre 2008 ISSN 1722-5760 dato 2014 (giugno):

<http://www.ismeaservizi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3048#MenuV>

figura 6 - Parametri di indicizzazione dei prezzi

Classificazione operazioni culturali	Tipologia di operazione 11.1.1 e 11.2.1
a.3 Gestione erbe infestanti	+20%
a.4 costo concimazione	+15%
a.5 costo trattamenti	+20%
a.6 raccolta e trasporto	-10%
b.1 costo concimi	-10%
b.2/3 costo fitofarmaci	+30%
b.4 piantine e sementi (ad esclusione delle colture arboree)	+10%
b.5 costo carburanti in proporzione alla produzione	- 10%

figura 7 - Aggravi dei costi

	Tipologia di operazione 11.1.1	Tipologia di operazione 11.1.2
Dati della produzione	-15%	-15%

figura 8 - Variazioni dei dati della produzione

Tipologia di allevamento	Convenzionale**	Biologico
Bovini da latte kg/capo/anno*	8.040	7.750
Bufalini da latte kg/capo/anno	2.400	2.230

* Valore di riferimento produzione media annua per i bovini sottoposti ai controlli funzionali per il latte in Campania (2014)

** Per il sistema di allevamento convenzionale, che costituisce la *baseline* utilizzata per i calcoli, si fa riferimento ad un allevamento stallino a stabulazione libera che rappresenta l'ordinarietà in Campania

Figura 9 – Confronto tra le produzioni di latte in convenzionale e bio

Tipologia di allevamento	Convenzionale kg/capo/anno	Biologico kg/capo/anno	Minori guadagni UBA/euro
Bovini da latte	8.040	7.750	-101,50
Bufalini da latte	2.400	2.230	-204,00

Figura 10 – Minori guadagni per le aziende zootecniche in conversione biologica

Tipologia di allevamento	Pagamento compensativo massimo (euro/ha)
Bovini da latte	203,00
Bufalini da latte	408,00

Figura 11 – Pagamenti compensativi per la zootecnia biologica in conversione

VALUTAZIONE GREENING e PAGAMENTO COMPENSATIVO

- Non sussiste il rischio di doppio finanziamento per i beneficiari che ricevono il pagamento per le pratiche di inverdimento di cui all'art. 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013, in quanto i pagamenti compensativi della Misura 11 sono stati calcolati oltre l'ordinarietà, che comprende anche il rispetto di tali pratiche.

VALUTAZIONE PAGAMENTI ACCOPPIATI

- Non vi è rischio di sovrapposizione con nessuno degli aiuti accoppiati, attualmente definiti dal DM prot. n. 6513 del 18/11/2014 e smi, in attuazione dell'art. 52 del Regolamento 1307/2013.
- In caso di introduzione di modifiche alle richiamate normative l'Autorità di Gestione del PSR provvederà ad adeguare i pagamenti compensativi.

Testo 1

8.2.11.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Le tipologie di intervento della misura 11 sono compatibili con alcune delle tipologie previste dalla

sottomisura 10.1 secondo lo schema della figura 12, come specificato nei paragrafi relativi al sostegno applicabile per ciascuna tipologia.

Nella misura 10 è riportato il livello del sostegno per ciascun impegno compatibile specifico per la combinazione con la misura 11 senza rischio di doppio finanziamento per gli stessi costi aggiunti e mancati redditi.

Clausola di revisione ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) n. 1305/2013:

Nel corso del periodo di impegno, è prevista la revisione per gli interventi delle diverse tipologie della misura, al fine di permetterne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori indicati per ciascuna tipologia, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti.

Per gli impegni la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, è prevista la revisione per gli interventi delle diverse tipologie della misura, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Conversione o adeguamento degli impegni (articolo 14 del regolamento (UE) n. 807/2014)

Se, in corso d'esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario richiede la sua trasformazione in un altro impegno, in caso di dotazione finanziaria sufficiente, può essere disposta la conversione nel nuovo impegno alle seguenti condizioni:

1. la trasformazione comporti indubbi vantaggi per l'ambiente o per il benessere degli animali;
2. l'impegno esistente risulti notevolmente rafforzato;
3. le tipologie per le quali viene assunto il nuovo impegno e la loro combinazione specifica siano previste dal programma di sviluppo rurale e dagli atti regionali di applicazione.

La durata del nuovo impegno è quella dell'intero periodo specificato nelle pertinenti tipologie di intervento, a prescindere dal periodo per il quale l'impegno originario sia già stato eseguito.

E' prevista la possibilità di adeguamento degli impegni in corso di esecuzione, in casi debitamente giustificati in considerazione del conseguimento degli obiettivi dell'impegno originario, per il periodo restante.

E' previsto l'adeguamento con la proroga degli impegni in corso, fino a 2 anni.

La proroga per la tipologia d'intervento 11.1.1 comporta l'adeguamento degli impegni e dei relativi pagamenti alla tipologia d'intervento 11.2.1

Casi in cui non si chiede rimborso (articolo 15 del regolamento (UE) n. 807/2014)

Nel caso in cui, nel corso del periodo di esecuzione di un impegno, il beneficiario aumenti la superficie della propria azienda, oppure la superficie oggetto di impegno e sussistano le condizioni per la concessione del sostegno previste dal programma di sviluppo rurale e dagli atti regionali di applicazione, può essere

disposto:

1. la sostituzione dell'impegno originario del beneficiario con un nuovo impegno quinquennale. Il nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo previsto dalle pertinenti tipologie, indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originale sia già stato eseguito;
2. l'estensione dell'impegno alla superficie aggiuntiva, per tutto il restante periodo di esecuzione dell'impegno, a condizione che l'ampliamento in questione:
 - persegua l'obiettivo ambientale dell'impegno;
 - sia giustificato dalla natura dell'impegno, dalla dimensione della superficie aggiuntiva ammessa, che non può essere superiore ai 5 ettari e dalla durata del periodo restante dell'impegno, che deve essere superiore ai 2 anni;
 - non pregiudichi l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno.

	tipologia 11.1.1	tipologia 11.2.1	tipologia 10.1.1	tipologia 10.1.2.1	tipologia 10.1.2.2	tipologia 10.1.3.1	tipologia 10.1.3.2	Tipologia 10.1.3.3	tipologia 10.1.4
tipologia 11.1.1				X	X	X	X	X	X
tipologia 11.2.1				X	X	X	X		X

figura 10 - Sovrapponibilità delle tipologie della misura 11 con le azioni e tipologie connesse alla superficie della misura 10

figura 12 - Sovrapponibilità delle tipologie della misura 11 con le azioni e tipologie connesse alla superficie della misura 10

8.2.12. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

8.2.12.1. Base giuridica

↵

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Art.31 Art. 32
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014
- Regolamento (UE) n. 1303/2013

8.2.12.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Dall'analisi di contesto risulta che il territorio agricolo regionale interessato da preoccupanti sintomi di abbandono è per tre quarti caratterizzato da sistemi montani e collinari, nei quali assumono rilevanza le politiche di conservazione dei suoli nei confronti delle dinamiche franose ed erosive. Inoltre, l'abbandono delle attività agricole favorisce anche le dinamiche spontanee di evoluzione del mosaico ecologico, con la perdita di ecosistemi dovuta al progressivo avanzamento del bosco di neoformazione. Pertanto, il presidio svolto dalle aziende agricole ha effetti positivi sia sul territorio per le ricadute economiche e produttive che esso comporta, sia sull'ambiente in termini di difesa suolo e di tutela di ecosistemi complessi. Le aree agricole ed in particolare quelle situate nei territori oggetto di intervento da parte della presente misura, costituiscono una importante risorsa da tutelare, con particolare riferimento alla biodiversità regionale ed ai paesaggi storici delle aree rurali. I fabbisogni a cui la misura risponde sono numerosi e quelli strettamente attinenti allo strumento d'intervento consentito sono:

F14 Tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, storico e culturale

F18 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologici

Le indennità, a favore degli agricoltori/imprenditori delle zone montane o di altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, consistono nell'erogazione di un pagamento annuale per ettaro di superficie agricola

La misura contribuisce al perseguimento delle priorità e focus area riportate nella tabella 1 (con la X sono indicate le FA principali, con il pallino quelle secondarie).

La misura contribuisce in modo trasversale agli obiettivi:

- ambiente in quanto il mantenimento dell'attività agricola in arre svantaggiate, spesso caratterizzate da una elevata fragilità del territorio in termini idrogeologici, è l'azione di prevenzione più importante per evitare la perdita di suolo e per tutelare ecosistemi. Secondo l'accezione più ampia di sostenibilità la misura contribuisce alla stabilità delle comunità rurali ed agisce da supporto alla promozione di azioni di sviluppo locale
- mitigazione dei cambiamenti climatici – l'effetto è sempre indiretto e connesso alla conservazione

delle attività agricole;

Le indennità sono concesse agli agricoltori/imprenditori che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate ai sensi dell'articolo 32 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

In tal senso l'erogazione di un pagamento per ettaro di SAU in zone svantaggiate ha lo scopo di compensare le perdite di reddito e i maggiori costi sostenuti rispetto ad un'azienda ubicata in zona non affetta da vincoli naturali o specifici rappresentata sostanzialmente dalle aree di pianura.

Nella tabella 2 sono indicati, per provincia, il numero dei comuni e gli ettari interessati all'applicazione della presente misura in base alla classificazione effettuata ai sensi della direttiva 75/268/CEE ed i cui criteri di delimitazione ricalcano quanto successivamente disposto dagli articoli 18, 19 e 20 del Reg. Ce1257/1999 di cui alla programmazione 2007/2013.

I dati esposti nella tabella evidenziano che, rispetto alla superficie territoriale della Regione Campania, le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici rappresentano il 59,80% con una netta prevalenza delle zone di montagna (49.06% della superficie territoriale) rispetto alle altre due tipologie di svantaggio, interessando nel complesso un totale di 812.685 ettari.

Di seguito si riportano gli elementi individuativi delle diverse aree

1.Zone di montagna

Le zone di montagna, la cui delimitazione è coerente con i criteri definiti dell'art. 32(2) del Reg. Ue 1305/2013 sono quelle caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento dei costi di produzione, dovuti:

- all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato;
- in zone di altitudine inferiore, all'esistenza nella maggior parte del territorio, di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso
- una combinazione dei due fattori, quando i vincoli derivanti da ciascuno di questi fattori presi separatamente sono meno accentuati, ma la loro combinazione comporta vincoli equivalenti.

2.Zone soggette a vincoli naturali significativi

Fino all'approvazione di nuove delimitazioni, al più tardi nel 2019, in attuazione dei criteri definiti all'articolo 32(3) e dall'allegato III del reg. UE 1305/2013, i territori soggetti a vincoli naturali significativi sono quelli ricadenti nelle condizioni di cui all'art. 3 paragrafo 4 della Direttiva 75/268/CEE già individuati per la misura 212 del PSR Campania 2007/2013 in attuazione dell'articolo 19 del Reg. Ce 1257/1999.

Tali territori sono caratterizzati da:

- terreni poco produttivi, poco idonei alla coltivazione, le cui scarse potenzialità non possono essere migliorate senza costi eccessivi e che si prestano soprattutto all'allevamento estensivo.
- scarsa produttività dell'ambiente naturale, ottenimento di risultati notevolmente inferiori alla media

quanto ai principali indici che caratterizzano la situazione economica dell'agricoltura;

- scarsa densità, o tendenza alla regressione demografica, di una popolazione dipendente in modo preponderante dall'attività agricola e la cui contrazione accelerata comprometterebbe la vitalità ed il popolamento della zona medesima.

3. Zone soggette a vincoli specifici

Le zone soggette a vincoli specifici, così come disposto al paragrafo 4 dell'articolo 32 del Reg. UE 1305/2013, sono costituite da superfici agricole al cui interno le condizioni naturali di produzione sono simili e la loro estensione totale non supera il 10 % della superficie del intero territorio nazionale.

Sono ammissibili alle indennità di cui all'articolo 31 le zone che sono soggette a vincoli specifici e nelle quali gli interventi sul territorio si rendono necessari ai fini della conservazione o del miglioramento dell'ambiente naturale, della salvaguardia dello spazio rurale, del mantenimento del potenziale turistico o della protezione costiera.

In queste aree si praticano attività agricole e zootecniche per la produzione di prodotti tipici e tradizionali, con un valore ambientale legato alla protezione e tutela della biodiversità, alla prevenzione del dissesto idrogeologico ed al presidio del territorio, inteso sia in senso sociale sia paesaggistico, con la tutela dei paesaggi antropizzati caratteristici del territorio regionale rispetto alla rinaturalizzazione degli stessi a seguito dell'abbandono delle attività.

Di seguito si riporta in cartografia (figura 1 e 2) la sovrapposizione delle aree svantaggiate (zone di montagna, zone soggette a vincoli naturali significativi e zone con vincoli specifici) con le aree ricadenti nella rete Natura 2000.

Si specificano le seguenti definizioni:

Imprenditori agricoli: chi esercita una delle seguenti attività : coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. I termini agricoltore e imprenditore agricolo sono considerati equivalenti

Per agricoltore si intende l'agricoltore in attività di cui all'articolo 9 del regolamento Ue n, 1307/ 2013 del Parlamento Europeo

Articolazione della misura

La misura è in continuità con le azioni intraprese nella programmazione 2007/2013 con le misure 211 e 212 secondo l'articolazione riportata in tabella 3.

<u>Priorità</u>	P4	
<i>Focus area</i>	4A	4C
<u>sottomisura</u>		
13.1. <i>Pagamento compensativo per le zone montane</i>	●	X
13.2 . <i>Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi</i>	X	●
13.3 <i>Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici</i>	X	●

tabella 1- Priorità e Focus Area

numero di Comuni ed ettari ricadenti in aree svantaggiate						
Provincia	Avellino	Benevento	Caserta	Napoli	Salerno	Totale
Direttiva 75/268/75						
montagna art. 3 comma 3 - articolo 18 Reg Ce1257/1999	71 196.500 ha	45 101.380 ha	25 50.655 ha	2 3.539 ha	94 314.667 ha	237 666.741 ha
svantaggi naturali art. 3 comma 4 articolo 19 Reg Ce1257/1999	17 21.168 ha	12 26.241 ha	8 22.634 ha		24 54.351 ha	61 124.394 ha
svantaggi diversi art. 3 comma 5- articolo 20 Reg Ce1257/1999				11 8.678	19 12.872 ha	30 21.550 ha
Totale ettari						812.685 ha

tabella 2 - Numero di Comuni ed ettari ricadenti in aree svantaggiate

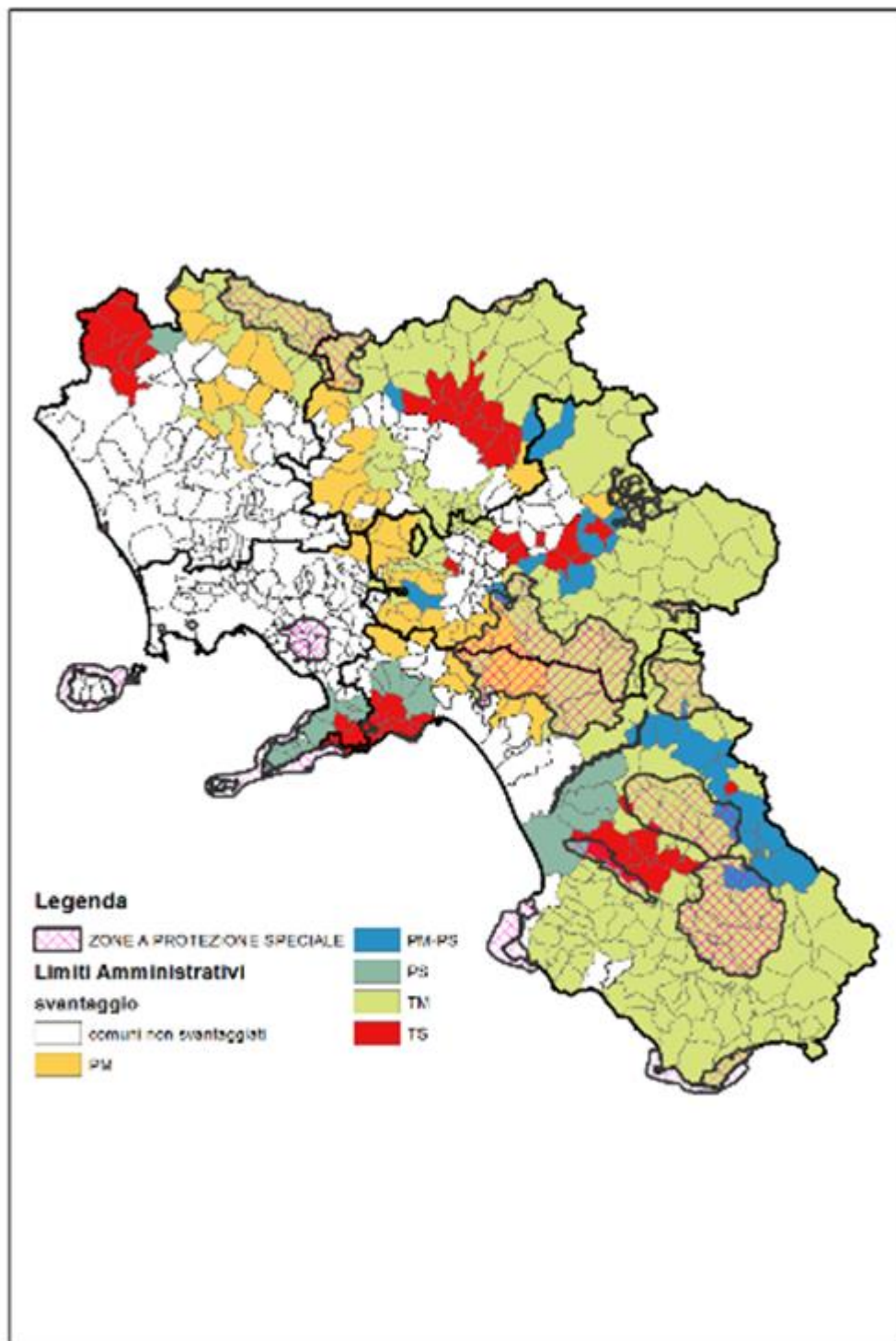


figura 1 - Sovrapposizione aree svantaggiate con le aree ZPS della Rete Natura 2000

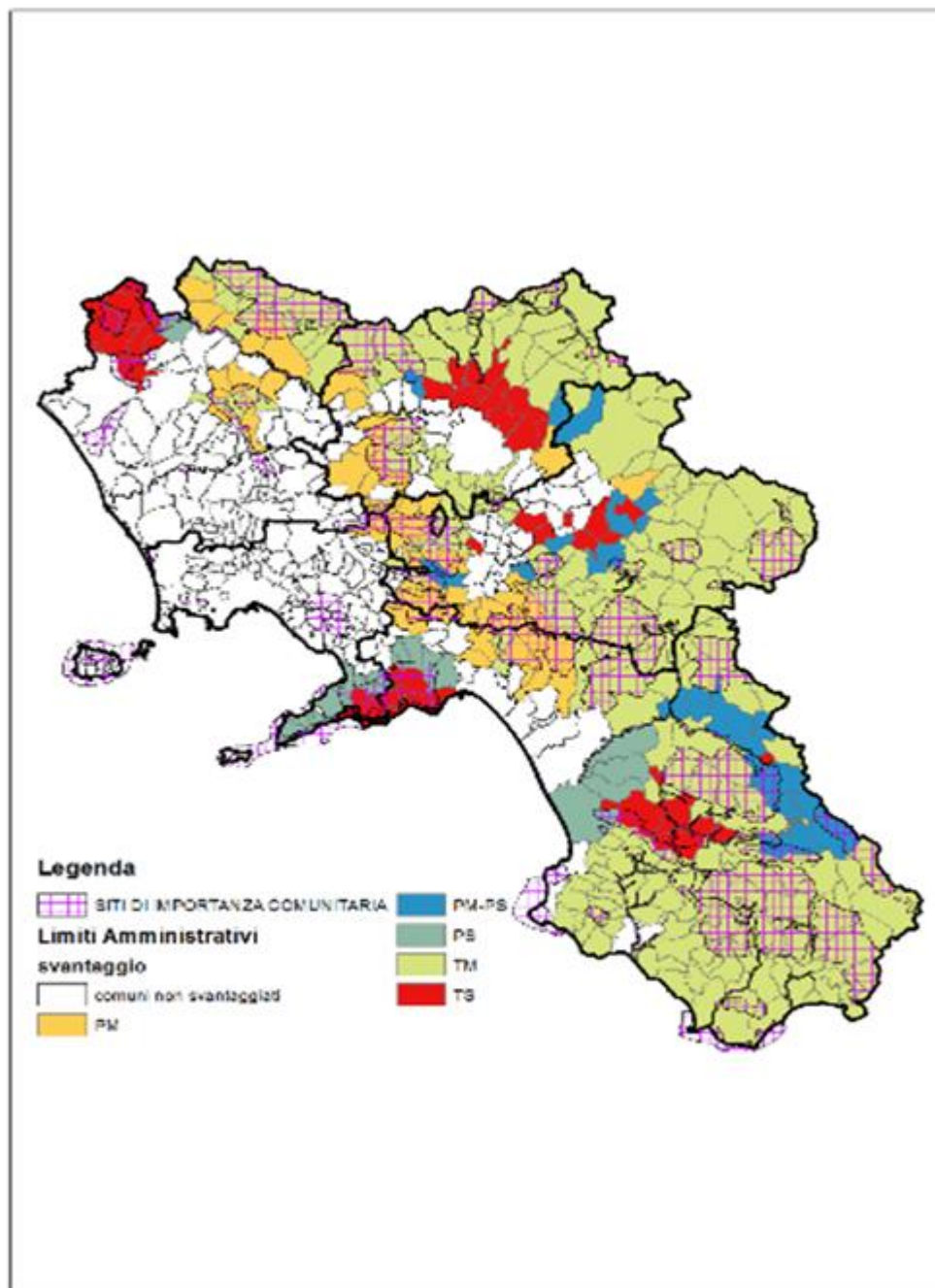


figura 2 - Sovrapposizione di aree svantaggiate con le aree SIC della Rete Natura 2000

Sottomisura	Tipologia di operazione
13.1 <i>Pagamento compensativo per le zone montane</i>	13.1.1 <i>Pagamento compensativo per le zone montane</i>
13.2 <i>Pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali significativi, diversi dalle zone montane</i>	13.2.1 <i>Pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali significativi diversi dalle zone montane</i>
13.3 <i>Pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli specifici</i>	13.3.1 <i>Pagamento compensativo per le zone con vincoli specifici</i>

tabella 3 - Articolazione della misura

8.2.12.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.12.3.1. 13.1.1 Pagamento compensativo per zone montane

Sottomisura:

- 13.1 - pagamento compensativo per le zone montane

8.2.12.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La misura 13.1 risponde principalmente alla priorità 4 con specificità alla *focus area* 4.C(prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi) ed in maniera trasversale alle Focus 4.A (salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dall'assetto paesaggistico dell'Europa)

In particolare la tipologia di intervento risponde al fabbisogno 14 Tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, storico e culturale e al fabbisogno 18 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto

idrogeologi, emergenti dai sottoelencati elementi dell'analisi SWOT:

S9 – (ricchezza di risorse ambientali e paesaggistiche)

S12 –(molteplicità di sistemi agricoli e rurali)

W30 – (alta percentuale di rischio idrogeologico)

W31- (alta percentuale di rischio di erosione)

W 37 – (Incidenza negativa dell'impoverimento socio demografico sulla capacità di presidio sul territorio)

O2 – (crescente attenzione alla gestione delle risorse naturali e alla salvaguardia dell'ambiente rurale)

T6 – (dinamiche di urbanizzazione e competizione per l'uso dei suoli)

T 10 – cambiamenti climatici

La tipologia di intervento è la corresponsione di una indennità compensativa per gli svantaggi derivanti dalla localizzazione dell'azienda in territorio montano.

I pagamenti sono destinati alle aziende con superficie agricola ricadenti all'interno delle zone montane, come previsto all'articolo 32(2) lettere a) e b) che si impegnano a mantenere l'attività agricola per almeno un anno a partire dalla presentazione della domanda di aiuto.

L'elenco dei Comuni che ricadono in aree parzialmente montane o totalmente montane è riportato in allegato 1 del PSR Campania 2014/2020

Il pagamento dell' indennità di cui al presente tipo di intervento è condizionato dai seguenti impegni assunti dal richiedente:

Impegni obbligatori

- Mantenere l'attività agricola per tutta la durata del periodo corrispondente all'annualità di pagamento dell'indennità., a far data dalla presentazione della domanda
- Rispettare gli impegni della condizionalità di cui all'allegato II al Reg. UE 1306/2013

8.2.12.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Le indennità a favore degli agricoltori/imprenditori agricoli delle zone montane, così come definiti al paragrafo 8.2.12.2 sono pagamenti basati sull'estensione della superficie agricola dichiarata nelle domande di aiuto; le domande di aiuto, presentate entro i termini di cui all'art. 13 del Reg. UE 809/2014 e sue modifiche ed integrazioni, varranno anche come domande di pagamento.

E' previsto un pagamento annuale per ettaro di superficie agricola condotto nell'area eleggibile al sostegno. come individuate ai sensi dell'art. 32(2) del Reg. (UE) n. 1307/13.

Nei casi in cui uno stesso beneficiario sia ammissibile al pagamento delle indennità sia per il tipo di intervento 13.1.1 che per il tipo di intervento 13.2.1 che per il tipo d'intervento 13.3.1, la riduzione percentuale prevista per la degressività è da applicare computando comunque l'intera superficie a premio ricadente nelle aree eleggibili, come risultante (e/o coerente) con i calcoli dei premi.

8.2.12.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Direttiva 75/268/CEE articolo 3 paragrafo 3;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 Allegato II.
- Regolamento (UE) n. 1303/2013
- Regolamento (UE) n. 1307/2013
- Legge n. 109 del 7 marzo 1996 - Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.
- Decreto Ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento UE n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e ss.mm.ii.

8.2.12.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori in attività come definiti all'art. 9, paragrafo 2, primo comma del regolamento U.E. n. 1307/2013, così come applicato dal Titolo II, articolo 3 del D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014 e ss.mm.ii.

8.2.12.3.1.5. Costi ammissibili

Il calcolo delle indennità è basato sui mancati redditi e costi correlati allo svantaggio naturale, comparati con attività agricole in aree senza limitazioni e svantaggi naturali, nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.12.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità sono le seguenti:

1. coltivare una superficie agricola in aree definite montane ai sensi dell'art. 3 par. 3 della direttiva 75/268/CEE,
2. possedere il requisito di "agricoltore in attività" così come definito dall'art. 9 del Reg. UE n. 1307/2013 e applicato con il DM 6513/2014 - titolo II - art.3,
3. dimostrare il possesso delle superfici oggetto di aiuto in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8.1

Le condizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 devono essere mantenute per tutta la durata di mantenimento degli

impegni assunti.

8.2.12.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa tipologia d'intervento la definizione di criteri di selezione.

8.2.12.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il valore dell'importo dell'indennità, fissato sulla base delle risultanze delle analisi descritte nella specifica relazione relativa al calcolo dell'indennità e facente parte del presente Programma di Sviluppo, così come previsto nell'allegato 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013, non supera il valore di 450 € per ettaro di superficie agricola, così come definita dall'art. 4 par. 1 lettera "e" del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Il valore dell'indennità è stato calcolato sulla base degli indicatori economici accertati e successivamente modulati in relazione a due specifici vincoli: altitudine e pendenza

I due vincoli, come nel dettaglio specificato nella relazione giustificativa delle indennità, incidono nella determinazione dei costi di produzione in quanto condizioni orografiche difficili comportano una maggiore onerosità dei costi di meccanizzazione e al contempo l'altitudine, determinando condizioni climatiche meno favorevoli rispetto alle zone non svantaggiate, determina un abbassamento delle rese produttive per ettaro.

Pertanto il valore dell'indennità è stato differenziato in relazione alla combinazione dei due vincoli permanenti presenti.

Il valore massimo della indennità si raggiunge in presenza dei livelli di vincoli più sfavorevoli (altitudine superiore a 600 m/ slm e pendenza superiore al 20%) (tabella 4).

A tali importi, come disposto dall'art. 31.4 del Reg. (UE) 1305/2013 si applica il criterio di degressività dell'importo unitario dell'indennità ad ettaro come riportato nella tabella sottostante e come derivante dall'analisi economica riportata nella relazione giustificativa dell'indennità.

Le percentuali sono state arrotondate all'unità per facilità di calcolo (tabella 5).

Come si evince dalla relazione giustificativa per superfici agricole superiori a 300 ettari le economie di scala che l'azienda può mettere in atto riescono a compensare in parte gli svantaggi fisici derivanti dalla posizione geografica dell'azienda stessa, pertanto il calcolo delle indennità non riguarda le superfici eccedenti il predetto limite.

In ogni caso il valore dell'indennità non potrà mai essere inferiore ad € 25 calcolato come importo minimo per ettaro/anno sulla media dell'area per la quale il beneficiario riceve il sostegno.

Gli importi riportati in tabella 4 devono essere intesi come valori massimi (fino a). Qualora dovessero essere ridotti, per un budget di misura non sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, gli importi saranno ridotti in misura proporzionale al budget disponibile. La riduzione applicata potrà essere al massimo del 90%.